SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 25 gennaio 2010

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della giustizia

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 17

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 2009, n. **209**.

Regolamento di organizzazione dell'Unione italiana tiro a segno (UITS), a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143, concernente modifiche alle norme sul tiro a segno nazionale;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, concernente norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, e, in particolare, gli articoli 8 e 31;

Vista la legge 28 maggio 1981, n. 286, recante disposizioni per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, recante norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, e, in particolare, l'articolo 18;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, concernente modifiche e integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano-CONI» ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e, in particolare, l'articolo 2, comma 5;

Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, in relazione alla destinazione del personale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 7 maggio 2009;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Visto l'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2009;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Natura e finalità dell'ente

1. L'Unione italiana tiro a segno, di seguito denominata «UITS», di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143, e successive modificazioni, è riordinata quale ente di diritto pubblico, avente finalità di istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma o strumento ad aria compressa e di rilascio della relativa certificazione per gli usi di legge, nonché di diffusione e pratica sportiva del tiro a segno.

2. L'UITS è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e realizza i fini istituzionali di istruzione, di addestramento e di certificazione per il tramite delle sezioni di tiro a segno nazionale, d'ora in poi «TSN». Essa è altresì federazione sportiva nazionale di tiro a segno riconosciuta dal CONI, sotto la cui vigilanza è posta ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.
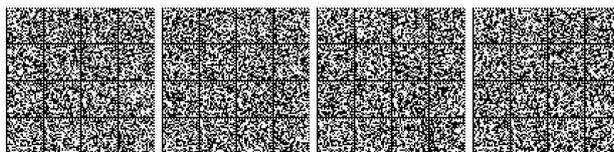
Art. 2.

Organi centrali

1 . Sono organi centrali dell'UITS:

a) l'assemblea nazionale;

b) il presidente nazionale;

c) il consiglio direttivo;

d) il consiglio di presidenza;

e) il collegio dei revisori dei conti.

2. L'assemblea nazionale delibera in ordine agli indirizzi strategici, alle politiche generali di pianificazione e alle verifiche delle attività dell'ente. È composta dai rappresentanti delle sezioni TSN, con diritto di voto, nonché da altri membri indicati nello statuto di cui all'articolo 4, senza diritto di voto.

3. Il presidente nazionale, eletto dall'assemblea nazionale dell'UITS, è nominato, su proposta del Ministro della difesa, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Ha la rappresentanza legale dell'ente, del cui funzionamento è responsabile nei confronti del Ministero della difesa, del CONI e dell'assemblea nazionale, in base ai compiti stabiliti nello statuto di cui all'articolo 4. È coadiuvato da un vicepresidente nazionale, designato dal consiglio direttivo tra i propri consiglieri e nominato con decreto del Ministro della difesa.

4. Il consiglio direttivo ha poteri di direzione, programmazione, amministrazione e controllo operativo delle attività svolte dall'ente, quali stabiliti nel citato statuto. È composto dal presidente nazionale, che lo presiede, e da dodici consiglieri, eletti dall'assemblea nazionale dell'UITS tra i tesserati e nominati dal Ministro della difesa. Dei consiglieri, otto sono eletti dai presidenti delle sezioni TSN e dai rappresentanti dei gruppi sportivi, uno dai rappresentanti dei tecnici sportivi e tre dai rappresentanti degli atleti, garantendo l'elezione di una atleta.

5. Il consiglio di presidenza, costituito nell'ambito del consiglio direttivo secondo la composizione e con le modalità stabilite nello statuto di cui all'articolo 4, è convocato dal presidente nazionale per la trattazione di argomenti che formano oggetto di delega da parte del consiglio direttivo e ogni qualvolta motivi di necessità o urgenza lo richiedono. Le decisioni assunte per ragioni di necessità o urgenza, su materie non rientranti nella delega, sono oggetto di ratifica da parte del consiglio direttivo.

6. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi e un supplente, rispettivamente designati, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, che svolge le funzioni di presidente dell'organo, uno effettivo ed uno supplente dall'assemblea nazionale dell'UITS e uno dal CONI. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro della difesa.

7. I componenti degli organi di cui al presente articolo restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere confermati una sola volta per un ulteriore mandato. Essi decadono altresì se subentrati nel corso del quadriennio.

Art. 3.

Sezioni TSN

1. Le sezioni TSN svolgono i compiti istituzionali stabiliti dal regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143, dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, concernente approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, dalla legge 28 maggio 1981, n. 286, e successive modificazioni, nonché, anche sulla base di direttive degli organi centrali, attività agonistiche o amatoriali in regime di affiliazione. In particolare:

a) provvedono all'addestramento di quanti sono obbligati per legge a iscriversi a una sezione TSN;

b) curano lo svolgimento dello sport del tiro a segno e la preparazione tecnica degli iscritti, nonché l'organizzazione di manifestazioni sportive;

c) svolgono attività promozionale e di divulgazione dello sport del tiro a segno, anche mediante attività ludiche propedeutiche all'uso delle armi.

2. Le sezioni TSN sono dotate di struttura organizzativa e di assetti operativi, amministrativi gestionali e di funzionamento autonomi, definiti in apposito statuto in base a criteri di semplificazione. Svolgono attività di tiro a segno con coordinamento e vigilanza dell'UITS, nonché sotto il controllo dei Ministeri della difesa e dell'interno, peri profili di rispettiva competenza concernenti la realizzazione e tenuta degli impianti di tiro e relativa agibilità, nonché compiti di pubblica sicurezza connessi all'uso delle armi. L'attività svolta, fatto salvo l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, è disciplinata dalle norme di diritto privato.

3. In ogni comune può essere costituita una sola sezione TSN. Possono essere costituite, previa autorizzazione dell'UITS, una o più delegazioni per sezione TSN, prive di autonomia amministrativa, per lo svolgimento delle attività istituzionali e sportive delegate dalla sezione TSN di appartenenza.

4. Gli impianti di tiro e le relative aree di sedime appartenenti al demanio dello Stato o di altro ente pubblico, in uso alle sezioni TSN alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad essere utilizzate dalle stesse sezioni secondo le modalità vigenti alla medesima data. Le TSN possono provvedere, anche direttamente, all'ammodernamento degli impianti di tiro utilizzati.
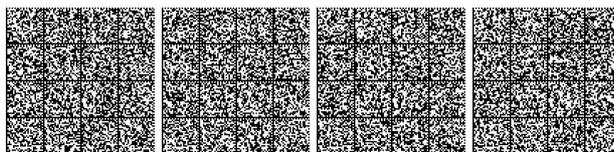
5. Le sezioni TSN svolgono i propri compiti con le entrate costituite da:

a) quote annuali dei propri iscritti;

b) proventi dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno previsti per coloro che vi sono obbligati per legge;

c) proventi dell'attività sportiva e ludica;

d) contributi corrisposti da enti pubblici e privati, nonché donazioni, liberalità e lasciti previa accettazione deliberata con le modalità stabilite nello statuto della sezione TSN;

e) corrispettivi per l'attività didattica, promozione pubblicitaria eventualmente svolta.

Art. 4.

Statuto UITS

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'UITS sono disciplinati con statuto redatto in base ai principi contenuti nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché nel presente regolamento. Lo statuto è deliberato dall'assemblea nazionale su proposta del consiglio direttivo; esso è ratificato, a fini sportivi, dal CONI ed è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Lo statuto, tra l'altro, definisce, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e semplificazione:

a) i compiti e il funzionamento degli organi di cui all'articolo 2;

b) le modalità di svolgimento delle attività di istituto dell'UITS e le sue competenze in materia di costituzione, scioglimento, organizzazione, distribuzione territoriale e di funzionamento delle sezioni TSN;

c) i compiti di direzione, coordinamento e vigilanza dell'UITS nei confronti delle sezioni e dei gruppi sportivi, anche ai fini dell'affiliazione al CONI e della preparazione dei tiratori per l'attività sportiva nazionale e internazionale, con particolare riguardo ai tiratori minorenni;

d) i compiti in capo all'UITS di rappresentanza presso gli enti e le amministrazioni vigilanti, anche per conto delle sezioni TSN, nonché di promozione, propaganda, disciplina e svolgimento dello sport del tiro a segno e delle attività ludiche propedeutiche presso l'organizzazione periferica;

e) la regolamentazione delle operazioni di tiro e dei relativi incarichi o funzioni, nonché dell'impiego degli impianti per le armi o gli strumenti ad aria compressa e dei poligoni per armi da fuoco. L'uso degli impianti per armi e strumenti ad aria compressa e per le armi di prima categoria è regolato dall'UITS. L'uso degli impianti per le armi di categoria superiore alla prima è regolato dall'UITS, d'intesa con il Ministero della difesa;

f) l'eventuale costituzione di un fondo speciale per fini di costruzione e mantenimento in efficienza dei poligoni e impianti per il tiro, alimentato con i proventi da attività svolte ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, secondo importi stabiliti dal consiglio direttivo dell'UITS in misura comunque non superiore a una percentuale di ciascuna quota introitata, deliberata dall'assemblea nazionale;

g) le modalità e le misure del versamento delle entrate alla gestione nazionale, nonché dell'erogazione delle spese, per il funzionamento dell'organizzazione centrale e per esigenze di quella periferica;

h) le modalità di gestione e di pertinente utilizzo dei beni di proprietà dell'UITS e dell'organizzazione periferica, nonché dei beni demaniali in uso;

i) la costituzione, l'organizzazione, i compiti e le modalità di funzionamento delle strutture periferiche, nonché degli organi di giustizia sportiva;

l) le modalità di adozione e i contenuti dello statuto delle sezioni TSN, di cui all'articolo 3, comma 2;

m) le categorie degli iscritti e dei tesserati, i requisiti e le modalità di iscrizione, le norme comportamentali, i riconoscimenti, le infrazioni e le sanzioni disciplinari;

n) la definizione dei simboli dell'UITS e delle sezioni TSN;

o) le modalità di adozione di regolamenti interni attuativi.

Art. 5.

Entrate

1. Le entrate dell'UITS sono costituite da:

a) importi non superiori al venticinque per cento della quota di iscrizione alle sezioni a qualunque titolo, della quota di tesseramento all'UITS presso le sezioni TSN e i gruppi sportivi, della quota di affiliazione annuale;

b) contributi e finanziamenti erogati dal CONI per le attività sportive e agonistiche;

c) donazioni, liberalità e lasciti, previa accettazione deliberata dal consiglio direttivo;

d) eventuali contributi pubblici, con esclusione dei finanziamenti a carico del bilancio dello Stato;

e) corrispettivi per eventuali attività rese;

f) entrate eventuali e diverse;

g) rendite patrimoniali.

Art. 6.

Amministrazione e contabilità

1. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria, la tenuta delle scritture, nonché la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinati con regolamento di amministrazione e contabilità adottato ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

2. Il regolamento di cui al comma 1 recepisce le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e le integra in ragione dell'assetto e delle esigenze dell'UITS.

Art. 7.

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento:

a) è adottato lo statuto di cui all'articolo 4, con le modalità ivi previste;

b) decadono dalla carica i componenti del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti nominati dal Presidente nazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

CALDEROLI, *Ministro per la semplificazione normativa*

ROTONDI, *Ministro per l'attuazione del programma di Governo*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 86

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Il regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, concernente «Modificazioni alle vigenti norme sul tiro a segno nazionale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 1936, n. 25.

— La legge 4 giugno 1936, n. 1143, concernente la conversione, con modificazioni, del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, concernente «Modificazioni alle vigenti norme sul tiro a segno nazionale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 1936, n. 146.

— Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 1940, n. 149.

— Si riportano gli articoli 8 e 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, concernente «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1975, n. 105:

«Art. 8 *(Accertamento per il rilascio di autorizzazione di polizia in materia di armi).* — La richiesta intesa ad ottenere il nulla osta per l'acquisto o la cessione di armi, ai sensi dell'art. 35, terzo comma, del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, modificato con decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1452, deve indicare i motivi dell'acquisto o della cessione.

La licenza di cui all'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è richiesta anche per l'esercizio dell'industria di riparazione delle armi.

Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi, nonché del permesso di porto d'armi, previsti dagli articoli 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato e 37, regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, è subordinato all'accertamento della capacità tecnica del richiedente. L'accertamento non occorre per l'autorizzazione alla collezione.

Ai fini dell'accertamento della capacità tecnica, l'interessato deve sostenere apposito esame presso la commissione di cui all'art. 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La commissione è integrata da un esperto designato dal Ministero della difesa quando l'accertamento è richiesto da persona che debba esercitare l'attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì alle persone che rappresentano, a norma dell'art. 8 del citato testo unico, il titolare dell'autorizzazione di polizia.

Coloro che hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionari o che esibiscano certificato d'idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno nazionale devono sottoporsi all'accertamento tecnico soltanto per l'esercizio delle attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.

L'accertamento della capacità tecnica non è richiesto per l'acquisto e il porto di armi da parte di coloro che siano autorizzati per legge.

La capacità tecnica è presunta nei confronti di coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano già ottenuto le autorizzazioni ovvero abbiano adempiuto agli obblighi previsti in materia dalle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Coloro che esercitano l'industria di riparazione delle armi devono richiedere alla competente autorità di pubblica sicurezza la licenza di cui al secondo comma del presente articolo entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge.

L'art. 33 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 , è abrogato».

«Art. 31 *(Vigilanza sulle attività di tiro a segno)*. — Ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1143, sul tiro a segno nazionale e successive modificazioni, i direttori e gli istruttori delle sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale devono munirsi di apposita licenza del prefetto, da rilasciarsi previo accertamento della capacità tecnica e dei requisiti di cui al precedente art. 9.

La capacità tecnica è presunta nei confronti di coloro che esercitano la propria attività in seno alle sezioni del tiro a segno all'entrata in vigore della presente legge.

I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono obbligati a tenere costantemente aggiornati:

a) l'elenco degli iscritti con le relative generalità;

b) l'inventario delle armi in dotazione con la relativa descrizione per numero di matricola, tipo, calibro, fabbrica e nazionalità, con richiamo ai titoli che ne legittimano la provenienza, ai fini di cui all'ultimo comma dell'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773;

c) il registro di carico e scarico per le munizioni, con l'indicazione dei nominativi degli utilizzatori;

d) un registro sulle frequenze in cui devono giornalmente annotarsi le generalità di coloro che si esercitano al tiro, con l'indicazione delle armi da ciascuno impiegate nonché degli orari di inizio e di conclusione delle singole esercitazioni.

Gli atti di cui al precedente comma devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, i quali vi appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.

I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni del primo comma dell'art. 20 della presente legge.

La vidimazione della carta di riconoscimento prevista dall'art. 76 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è attribuita all'autorità provinciale di pubblica sicurezza che vi procede secondo le competenze stabilite dagli articoli 42 e 44 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, previo accertamento dei requisiti soggettivi prescritti per il rilascio delle licenze di porto d'armi.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo è punito con l'arresto da tre mesi a due anni o con l'ammenda da euro 206 a euro 1.032.».

— La legge 28 maggio 1981, n. 286, concernente «Disposizioni per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 giugno 1981, n. 159.

— Si riporta l'art. 18 del decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, recante «Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale, ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1987, n. 89:

«Art. 8. — 1. Gli addetti alla polizia municipale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

2. A tal fine i comuni, nel quadro dei programmi di addestramento e formazione disposti dalle regioni, possono stipulare apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, nonché con gli enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati, nell'ambito territoriale del comune o di comuni limitrofi, ovvero possono costituire propri poligoni di tiro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per la costituzione ed il funzionamento delle sezioni del tiro a segno nazionale.

3. Nei poligoni appositamente costituiti ai sensi del comma precedente possono effettuare esercitazioni o corsi di tiro esclusivamente gli addetti alla polizia municipale nonché, previe apposite convenzioni con l'ente o comando di appartenenza, i dipendenti dello Stato che per ragione del loro servizio debbono prestare servizio con armi.

4. Oltre quanto previsto dalla legge 28 maggio 1981, n. 286, contenente disposizioni per la iscrizione alle sezioni del tiro a segno nazionale, il sindaco può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla polizia municipale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.

5. I corsi di tiro effettuati presso poligoni di enti o comandi dello Stato o presso poligoni appositamente costituiti per la polizia municipale sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionale.

6. I provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi sono comunicati al prefetto.».

— Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 1999, n. 268.

— La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 (Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70) è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 6 maggio 2003, n. 103.
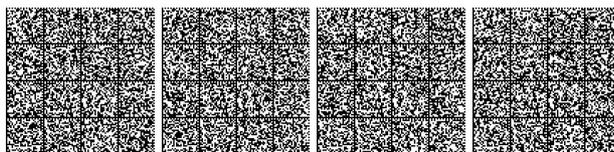
— La legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 aprile 1975, n. 87.

— Si riporta il comma 5 dell'art. 2 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, concernente modifiche ed integrazioni al decreto-legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI», ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 37:

«5. Nulla è innovato quanto alla natura giuridica dell'Aeroclub d'Italia, dell'Automobile club d'Italia e dell'Unione italiana tiro a segno, che svolgono le attività di federazioni sportive nazionali secondo la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti.».

— Si riportano i commi da 19 a 24 dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2005, n. 280, concernente «Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005»:

«19. È istituita la "Commissione parlamentare per la semplificazione", di seguito denominata "Commissione" composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.

20. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

21. La Commissione:

a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-*quater*, 15, 18 e 18-*bis*;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 14-*ter* e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere;

c) esercita i compiti di cui all'art. 5, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-*quater*, 15, 18 e 18-*bis* sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Se il termine previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-*quater*, 15, 18 e 18-*bis*, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

23. La Commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. Trascorso il termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari.

24. La Commissione esercita i compiti di cui al comma 21, lettera *c)*, a decorrere dall'inizio della legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. Dallo stesso termine cessano gli effetti dell'art. 5, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.».

— Il testo dell'art. 2, commi 634 e 635 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2007, n. 300, è il seguente:

«634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il 31 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera *e)* del presente comma, nonché dall'art. 9, comma 1-*bis*, lettera *c)*, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;

d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi;

e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;

f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera *b)*;

g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi;
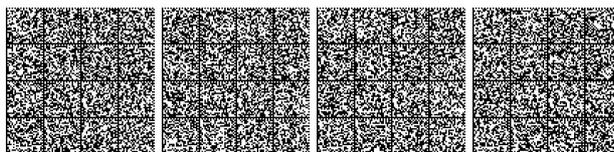
h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;

i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.

635. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere della Commissione di cui all'art. 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento, salva la richiesta di proroga ai sensi del comma 23 del medesimo art. 14. Trascorso tale termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente.».

— Il testo dell'art. 26, commi da 1 a 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2008, n. 147, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 26 *(Taglia-enti)*. — 1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma.

2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.

3. Il comma 636 dell'art. 2 e l'allegato *A* della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché i commi da 580 a 585 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.».

— La legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 21 agosto 2008, n. 195.

— L'art. 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio 2009, n. 150, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha tra l'altro introdotto modifiche all'art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e all'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

— La legge 3 agosto 2009, n. 102 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 4 agosto 2009, n. 179.

Note all'art. 1:

— Per il regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, e la legge di conversione 4 giugno 1936, n. 1143, si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto legislativo 23 luglio 19999, n. 242, concernente «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 1999, n. 176.

Note all'art. 3:

— Per il regio decreto-legge n. 2430 del 1935, il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, la legge 18 aprile 1975, n. 110 e la legge 28 maggio 1981, n. 286 si vede nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per il decreto legislativo n. 419 del 1999, il decreto legislativo n. 165 del 2001 e la legge n. 110 del 1975 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 (Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 6 maggio 2003, n. 103:

«2. Gli enti destinatari, in ragione dell'assetto dimensionale ed organizzativo, integrano con proprio regolamento, adottato in armonia con le disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, l'amministrazione e la contabilità nelle materie non specificatamente disciplinate dal presente regolamento.

3. Il regolamento di contabilità, deliberato dall'organo di vertice, è trasmesso all'amministrazione vigilante ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».

10G0011

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 gennaio 2010.

Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate ad assicurare il soccorso alla popolazione della Repubblica di Haiti interessata dal sisma del 12 gennaio 2010. (Ordinanza n. 3842).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Repubblica di Haiti interessata dal sisma del 12 gennaio 2010;

Considerato che il sisma che ha colpito il territorio della Repubblica di Haiti ha determinando la morte di circa un milione di persone, nonché la distruzione di città e villaggi, unitamente al completo isolamento di numerose zone del paese;

Considerato che la Repubblica italiana partecipa alle attività di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità;

Ritenuta l'ineludibile esigenza di assicurare l'urgente attivazione di interventi in deroga all'ordinamento giuridico vigente, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 26 luglio 2005, n.152;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Nel quadro delle iniziative da adottare in favore della Repubblica popolare di Haiti, per fronteggiare in un contesto di necessaria solidarietà internazionale la situazione di criticità indicata in premessa, il Sottosegretario di Stato di cui all'art. 15, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, è incaricato del coordinamento delle attività adottate dalle amministrazioni ed enti statali in sostegno della popolazione colpita dagli eventi sismici del 12 gennaio 2010. A tal fine si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche in raccordo con organismi internazionali, ed effettua i necessari interventi di carattere umanitario utili a consentire il soccorso alla popolazione, avvalendosi delle risorse umane e materiali all'uopo necessarie.

2. Per le medesime finalità il Dipartimento della protezione civile è autorizzato in via d'urgenza a stipulare contratti, anche a trattativa privata ovvero con affidamenti diretti, per la pronta acquisizione di forniture di beni e servizi idonei a garantire il più celere perseguimento degli obiettivi di cui in premessa, nonché a stipulare polizze assicurative a garanzia di eventuali danni in favore del personale inviato in missione all'estero.

Art. 2.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza e specificamente per le attività negoziali, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a derogare, se necessario e sulla base di specifica motivazione, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 48, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 124, 125, 128, 130, 132, 141, e 241 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalità da destinare all'attuazione delle iniziative finalizzate ad assicurare il soccorso alla popolazione della Repubblica di Haiti anche coerentemente con le relative finalizzazioni, se esistenti, e sempreché concretamente realizzabili. In particolare, il Dipartimento è autorizzato ad impiegare dette risorse, utilizzando procedure di somma urgenza, per assicurare ogni tipo di soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi, anche mediante la fornitura di beni, servizi e la realizzazione di opere.

2. Le risorse di cui al comma 1, possono affluire al Fondo della protezione civile anche attraverso un conto corrente bancario allo scopo aperto dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente agli interessi attivi maturati sulla relativa giacenza. I predetti interessi attivi sono utilizzati dal Dipartimento della protezione civile per le medesime finalità cui sono destinate le risorse stesse. L'individuazione dell'Istituto bancario presso cui aprire il predetto conto è effettuata in termini di somma urgenza mediante gara informale con la raccolta di almeno tre offerte da parte di Istituti di primario rilievo nazionale.

3. Al personale del Dipartimento della protezione civile inviato nel territorio della Repubblica di Haiti si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, quantificati in euro 5 milioni, si provvede a valere sul Fondo di protezione civile che verrà appositamente reintegrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A00773
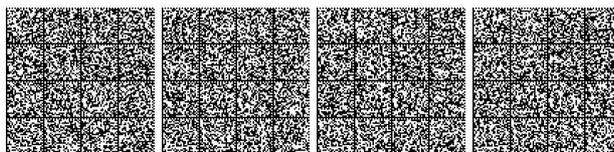
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 9 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Albertini Renato, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL COORDINATORE
DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008, concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Struttura di missione per lo sport, posta alle dipendenze funzionali del Sottosegretario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 2008, concernente il conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice referendario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'incarico di coordinatore della Struttura di missione per lo sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2008 che proroga la Struttura di missione per lo sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2009, concernente la proroga del conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice dell'incarico di coordinatore della Struttura di missione per lo sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Albertini Renato, cittadino italiano, nato a Trento il 12 aprile 1964, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 30 giugno 2009, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del giorno 5 novembre 2009, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito nella Repubblica di San Marino, dal sig. Albertini Renato, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 30 giugno 2009 dal sig. Albertini Renato, nato a Trento, il 12 aprile 1964, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Albertini Renato è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della regione nella quale eserciterà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2009

Il coordinatore: BEATRICE

10A00745

DECRETO 9 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Vanessa Bonavera, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL COORDINATORE
DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008, con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008 registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008 concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Struttura di missione per lo sport, posta alle dipendenze funzionali del Sottosegretario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 2008 concernente il conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice referendario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'incarico di coordinatore della Struttura di missione per lo sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2008 che proroga la Struttura di missione per lo sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2009 concernente la proroga del conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice dell'incarico di coordinatore della Struttura di missione per lo sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vanessa Bonavera, cittadina italiana, nata a Genova il 19 gennaio 1989 ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 30 giugno 2009, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del giorno 5 novembre 2009, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito nella Repubblica di San Marino, dalla sig.ra Vanessa Bonavera, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 30 giugno 2009 dalla sig.ra Vanessa Bonavera, nata a Genova, il 19 gennaio 1989, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

La sig.ra Vanessa Bonavera è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della regione nella quale eserciterà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2009

Il coordinatore: BEATRICE

10A00746

DECRETO 9 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Filippo Bonizzoni, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL COORDINATORE
DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008, concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Struttura di missione per lo sport, posta alle dipendenze funzionali del Sottosegretario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 2008, concernente il conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice referendario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'incarico di coordinatore della Struttura di missione per lo sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2008 che proroga la Struttura di missione per lo sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2009, concernente la proroga del conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice dell'incarico di coordinatore della Struttura di missione per lo sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Filippo Bonizzoni, cittadino italiano, nato il 28 dicembre 1987 a Busto Arsizio (Varese), ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Repubblica San Marino in data 30 giugno 2009, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del giorno 5 novembre 2009, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito in Repubblica San Marino, dal sig. Filippo Bonizzoni, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Repubblica San Marino in data 30 giugno 2009 dal sig Filippo Bonizzoni, nato a Busto Arsizio (Varese), il 28 dicembre 1987, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Filippo Bonizzoni è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della regione nella quale eserciterà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2009

Il coordinatore: BEATRICE

10A00747
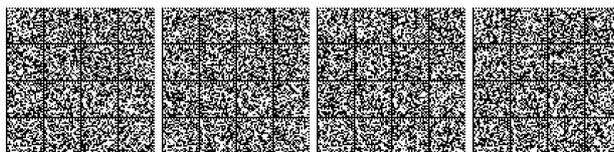
DECRETO 9 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Daniela Cappelletti, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL COORDINATORE
DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008, concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Struttura di missione per lo sport, posta alle dipendenze funzionali del Sottosegretario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 2008, concernente il conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice referendario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'incarico di coordinatore della Struttura di missione per lo sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2008 che proroga la Struttura di missione per lo sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2009, concernente la proroga del conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice dell'incarico di coordinatore della Struttura di missione per lo sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Daniela Cappelletti, cittadina italiana, nata a Como, il 21 febbraio 1973 ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 30 giugno 2009, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del giorno 5 novembre 2009, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito nella Repubblica di San Marino, dalla sig.ra Daniela Cappelletti, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 30 giugno 2009 dalla sig.ra Daniela Cappelletti, nata a Como, il 21 febbraio 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

La sig.ra Daniela Cappelletti è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della regione nella quale eserciterà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2009

Il coordinatore: BEATRICE

10A00748
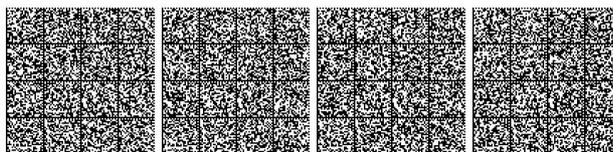
DECRETO 9 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Ervin Carolli, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL COORDINATORE
DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008, concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Struttura di missione per lo sport, posta alle dipendenze funzionali del Sottosegretario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 2008, concernente il conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice referendario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'incarico di coordinatore della Struttura di missione per lo sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2008, che proroga la Struttura di missione per lo sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2009, concernente la proroga del conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice dell'incarico di coordinatore della Struttura di missione per lo sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Ervin Carolli, cittadino italiano, nato il 13 agosto 1988 a Cles (Trento) ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 30 giugno 2009, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del giorno 5 novembre 2009, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito nella Repubblica di San Marino, dal sig. Ervin Carolli, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 30 giugno 2009 dal sig. Ervin Carolli, nato a Cles (Trento), il 13 agosto 1988, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Ervin Carolli è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della regione nella quale eserciterà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2009

Il coordinatore: BEATRICE

10A00749

DECRETO 9 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Emanuele Chiani, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL COORDINATORE
DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008, concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Struttura di missione per lo sport, posta alle dipendenze funzionali del Sottosegretario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 2008, concernente il conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice referendario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'incarico di coordinatore della Struttura di missione per lo sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2008 che proroga la Struttura di missione per lo sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2009, concernente la proroga del conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice dell'incarico di coordinatore della Struttura di missione per lo sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Emanuele Chiani, cittadino italiano, nato il 29 aprile 1983 a Prato ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 30 giugno 2009, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del giorno 5 novembre 2009, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito nella Repubblica di San Marino, dal sig. Emanuele Chiani, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 30 giugno 2009 dal sig. Emanuele Chiani, nato a Prato, il 29 aprile 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Emanuele Chiani è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della regione nella quale eserciterà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2009

Il coordinatore: BEATRICE

10A00750
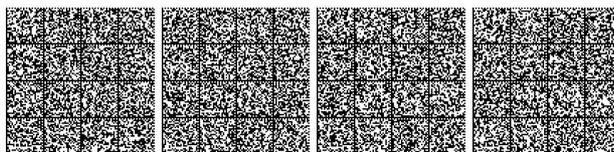
DECRETO 9 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Ciomei Maurizio, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL COORDINATORE
DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008, concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Struttura di missione per lo sport, posta alle dipendenze funzionali del Sottosegretario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 2008, concernente il conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice referendario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'incarico di coordinatore della Struttura di missione per lo sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2008, che proroga la Struttura di missione per lo sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2009 concernente la proroga del conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice dell'incarico di coordinatore della Struttura di missione per lo sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Ciomei Maurizio, cittadino italiano, nato a Pescia (Pistoia), il 19 novembre 1972, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 22 maggio 2009, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del giorno 5 novembre 2009, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito nella Repubblica di San Marino, dal sig. Ciomei Maurizio, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 22 maggio 2009 dal sig. Ciomei Maurizio, nato a Pescia (Pistoia), il 19 novembre 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Ciomei Maurizio è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della regione nella quale eserciterà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2009

Il coordinatore: BEATRICE

10A00751

DECRETO 9 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Giorgia Coli, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL COORDINATORE
DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008, concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della struttura di missione per lo sport, posta alle dipendenze funzionali del Sottosegretario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 2008, concernente il conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice referendario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'incarico di coordinatore della struttura di missione per lo sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2008, che proroga la struttura di missione per lo sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2009, concernente la proroga del conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice dell'incarico di coordinatore della struttura di missione per lo sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale al sig.ra Giorgia Coli, cittadina italiana, nata il 25 giugno 1989 a Castelnovo nei Monti (Reggio Emilia), ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Repubblica San Marino in data 30 giugno 2009, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del giorno 5 novembre 2009, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito in Repubblica San Marino, dalla sig.ra Giorgia Coli, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Repubblica San Marino in data 30 giugno 2009 dalla sig.ra Giorgia Coli, nata a Castelnovo nei Monti (Reggio Emilia), il 25 giugno 1989, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

La sig.ra Giorgia Coli è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della regione nella quale eserciterà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2009

Il coordinatore: BEATRICE

10A00752
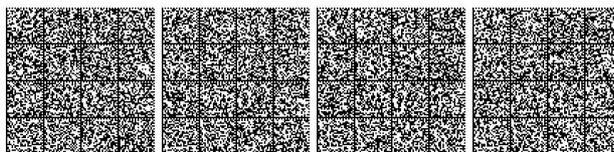
DECRETO 9 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Mattia Collini, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL COORDINATORE
DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008, con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2008, concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della struttura di missione per lo sport, posta alle dipendenze funzionali del Sottosegretario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 2008, concernente il conferimento, ai sensi dell'art.19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice referendario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'incarico di coordinatore della struttura di missione per lo sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 2008, che proroga la struttura di missione per lo sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2009, concernente la proroga del conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice dell'incarico di coordinatore della struttura di missione per lo sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva n. 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Mattia Collini, cittadino italiano, nato il 19 aprile 1988 a Tione di Trento (Trento) ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Repubblica San Marino in data 30 giugno 2009, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del giorno 5 novembre 2009, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito in Repubblica San Marino, dal sig. Mattia Collini , ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Repubblica san Marino in data 30 Giugno 2009 dal sig. Mattia Collini, nato a Tione di Trento (Trento), il 19 aprile 1988, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Mattia Collini è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della regione nella quale eserciterà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2009

Il coordinatore: BEATRICE

10A00753

DECRETO 9 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Gian Matteo Giordani, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL COORDINATORE
DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008, con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008, concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della struttura di missione per lo sport, posta alle dipendenze funzionali del Sottosegretario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 2008 concernente il conferimento, ai sensi dell'art.19, comma 4, del decreto legislativo 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice referendario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'incarico di coordinatore della Struttura di missione per lo sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 2008 che proroga la Struttura di Missione per lo Sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2009 concernente la proroga del conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice dell'incarico di coordinatore della Struttura di missione per lo sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998;

Visto l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva n. 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Gian Matteo Giordani, cittadino della Repubblica di San Marino, nato il 15 dicembre 1984 a Borgo Maggiore (Repubblica di San Marino) ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 30 giugno 2009, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 5 novembre 2009, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito nella Repubblica di San Marino, dal Sig. Gian Matteo Giordani, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nella Repubblica di San Marino in data 30 giugno 2009 dal sig. Gian Matteo Giordani, nato a Borgo Maggiore (Repubblica di San Marino), il 15 dicembre 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Gian Matteo Giordani è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della regione nella quale eserciterà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2009

Il coordinatore: BEATRICE

10A00754

DECRETO 9 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Stefano Andreas Koukas, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL COORDINATORE
DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n.400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008, con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008, registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008, concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della struttura di Missione per lo Sport, posta alle dipendenze funzionali del Sottosegretario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 2008 concernente il conferimento, ai sensi dell'art.19, comma 4, del decreto legislativo 165/2001, all'Avv. Fulvia Beatrice referendario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'incarico di Coordinatore della struttura di Missione per lo Sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2008, che proroga la Struttura di Missione per lo Sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2009, concernente la proroga del conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 165/2001, all'Avv. Fulvia Beatrice dell'incarico di coordinatore della Struttura di Missione per lo Sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il Sig. Stefano Andreas Koukas, cittadino italiano, nato il 30 novembre 1988 a San Paulo (Brasile) ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Repubblica San Marino in data 30 giugno 2009, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 5 novembre 2009, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito in Repubblica San Marino, dal Sig. Stefano Andreas Koukas, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Repubblica San Marino in data 30 Giugno 2009 dal Sig. Stefano Andreas Koukas nato a San Paulo (Brasile), il 30 novembre 1988, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il Sig. Stefano Andreas Koukas è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della regione nella quale eserciterà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2009

Il coordinatore: BEATRICE

10A00755

DECRETO 9 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Stefano Lanti, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL COORDINATORE
DELLA STRUTTURA DI MISSIONE DELLO SPORT

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2008 che proroga la struttura di Missione per lo Sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2009, concernente la proroga del conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 165/2001, all'Avv. Fulvia Beatrice dell'incarico di coordinatore della struttura di Missione per lo Sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il Sig. Stefano Lanti, cittadino italiano, nato il 20 gennaio 1987 a Omega (Verbania) ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Repubblica San Marino in data 30 giugno 2009, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei Servizi nella seduta del giorno 5 novembre 2009, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito in Repubblica San Marino, dal Sig. Stefano Lanti, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008, con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008 concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della struttura di Missione per lo sport, posta alle dipendenze funzionali del Sottosegretario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 2008, concernente il conferimento, ai sensi dell'art.19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'Avv. Fulvia Beatrice referendario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'incarico di coordinatore della struttura di Missione per lo sport;

Ritenuto che il richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

II titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Repubblica San Marino in data 30 giugno 2009 dal sig. Stefano Lanti nato a Omega (Verbania), il 20 gennaio 1987, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Stefano Lanti è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della regione nella quale eserciterà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2009

Il coordinatore: BEATRICE

10A00756
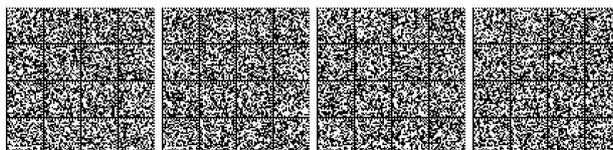
DECRETO 9 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Simone Matteoni, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL COORDINATORE
DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008, con il quale l'On. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008 concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della struttura di missione per lo sport, posta alle dipendenze funzionali del Sottosegretario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 2008 concernente il conferimento, ai sensi dell'art.19, comma 4, del decreto legislativo 165/2001, all'Avv. Fulvia Beatrice referendario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'incarico di coordinatore della struttura di missione per lo sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2008 che proroga la Struttura di Missione per lo Sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2009, concernente la proroga del conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 165/2001, all'Avv. Fulvia Beatrice dell'incarico di coordinatore della struttura di missione per lo sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 394/1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Simone Matteoni, cittadino italiano, nato il 31 maggio 1987 a Pistoia ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Repubblica San Marino in data 30 giugno 2009, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del giorno 5 novembre 2009, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito in Repubblica San Marino, dal sig. Simone Matteoni, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Repubblica san Marino in data 30 Giugno 2009 dal sig. Simone Matteoni, nato a Pistoia, il 31 maggio 1987, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Simone Matteoni è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della regione nella quale eserciterà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2009

Il coordinatore: BEATRICE

10A00757
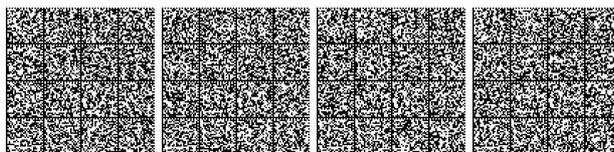
DECRETO 9 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Alessio Petrucci, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL COORDINATORE
DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008 concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della struttura di missione per lo sport, posta alle dipendenze funzionali del Sottosegretario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 2008 concernente il conferimento, ai sensi dell'art.19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice referendario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'incarico di coordinatore della struttura di missione per lo sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2008 che proroga la struttura di missione per lo sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2009 concernente la proroga del conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice dell'incarico di coordinatore della struttura di missione per lo sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Alessio Petrucci, cittadino italiano, nato il 13 giugno 1990 a Pavullo nel Frignano (Modena) ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Repubblica San Marino in data 30 giugno 2009, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del giorno 5 novembre 2009, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito in Repubblica San Marino, dal sig. Alessio Petrucci, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Repubblica San Marino in data 30 giugno 2009 dal sig. Alessio Petrucci nato a Pavullo nel Frignano (Modena), il 13 giugno 1990, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Alessio Petrucci è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della regione nella quale eserciterà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2009

Il coordinatore: BEATRICE

10A00758

DECRETO 9 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Niccolò Sichi, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL COORDINATORE
DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, registrato alla Corte dei Conti il 23 giugno 2008 registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008 concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Struttura di Missione per lo Sport, posta alle dipendenze funzionali del Sottosegretario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 2008 concernente il conferimento, ai sensi dell'art.19, comma 4, del decreto legislativo 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice referendario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'incarico di coordinatore della Struttura di missione per lo sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2008 che proroga la Struttura di Missione per lo Sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2009 concernente la proroga del conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice dell'incarico di coordinatore della Struttura di missione per lo sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Niccolò Sichi, cittadino italiano, nato il 27 settembre 1990 a Barga (Lucca) ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Repubblica San Marino in data 30 giugno 2009, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del giorno 5 novembre 2009, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito in Repubblica San Marino, dal sig. Niccolò Sichi, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Repubblica San Marino in data 30 giugno 2009 dal sig. Niccolò Sichi nato a Barga (Lucca), il 27 settembre 1990, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Niccolò Sichi è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della regione nella quale eserciterà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2009

Il coordinatore: BEATRICE

10A00759
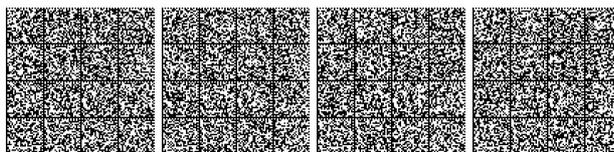
DECRETO 9 dicembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Luca Volterroni, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL COORDINATORE
DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 19, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008 concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Struttura di missione per lo sport, posta alle dipendenze funzionali del Sottosegretario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 2008 concernente il conferimento, ai sensi dell'art.19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, all'avv. Fulvia Beatrice referendario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'incarico di Coordinatore della Struttura di missione per lo sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2008 che proroga la Struttura di missione per lo sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2009 concernente la proroga del conferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 165/2001, all'Avv. Fulvia Beatrice dell'incarico di coordinatore della Struttura di Missione per lo Sport fino al 31 dicembre 2009;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci;

Vista la domanda con la quale il sig. Luca Volterroni, cittadino italiano, nato il 30 giugno 1989 a Pisa ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Repubblica San Marino in data 30 giugno 2009, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del giorno 5 novembre 2009, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino conseguito in Repubblica San Marino, dal sig. Luca Volterroni, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente sia in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Repubblica San Marino in data 30 giugno 2009 dal sig. Luca Volterroni nato a Pisa, il 30 giugno 1989, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Luca Volterroni è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della regione nella quale eserciterà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2009

Il coordinatore: BEATRICE

10A00760
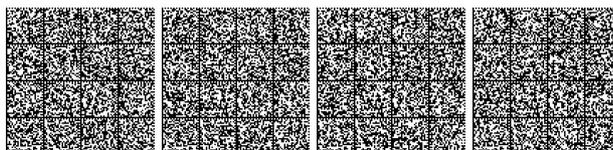
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 22 dicembre 2009.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito dalla Fondazione Centro Studi Telos, denominato «Centro per la prevenzione e risoluzione dei conflitti in sigla C.P.R.C.», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 30 ottobre 2009 prot m. dg DAG 11 novembre 2009, n. 139804.E, integrata il 15 dicembre 2009, prot. m. dg DAG 21 dicembre 2009, n. 158523.E, con la quale il dott. Castellani Giovanni, nato a Roma il 4 dicembre 1954, in qualità di legale rappresentante della Fondazione Centro Studi Telos, con sede legale in Roma, via Enrico Petrella n. 4, codice fiscale e partita iva 07068111009, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nel registro degli organismi di conciliazione dell'organismo non autonomo costituito dalla predetta Fondazione, denominato «Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti in sigla C.P.R.C.»;

Atteso che i requisiti posseduti dall'organismo non autonomo «Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti in sigla C.P.R.C.», costituito dalla Fondazione Centro Studi Telos, risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori e soci;

le sussistenza dei requisiti delle persone assegnate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettere *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettere *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Dispone:

L'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 dell'organismo non autonomo costituito dalla Fondazione Centro Studi Telos, con sede legale in Roma, via Enrico Petrella n. 4, codice fiscale e partita iva n. 07068111009, denominato «Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti in sigla C.P.R.C», ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

L'organismo viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 61 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall' art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 22 dicembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

10A00762
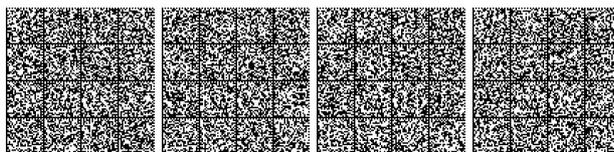
PROVVEDIMENTO 22 dicembre 2009.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di concililazione, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio di Ferrara, denominato «Servizio di conciliazione della Camera di commercio di Ferrara».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 19 ottobre 2009, prot. m. dg DAG 3 novembre 2009, n. 135426.E, integrata il 18 dicembre 2009, prot. m. dg DAG 18 dicembre 2009, n. 157802.E, con la quale il dott. Roncarati Carlo Alberto, nato a Vigarano Mainarda (Ferrara) il 29 dicembre 1947, in qualità di legale rappresentante della Camera di commercio I.A.A. di Ferrara, con sede legale in Ferrara via Borgoleoni n. 11, codice fiscale e partita iva 00292740388, ha chiesto l'iscrizione del «Servizio di conciliazione della Camera di commercio di Ferrara», organismo non autonomo costituito ai sensi dell'art.2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nell'ambito della stessa Camera di commercio, per le finalità relative alla conciliazione stragiudiziale ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Considerato che i requisiti posseduti dal «Servizio di conciliazione della Camera di commercio di Ferrara», organismo non autonomo della C.C.I.A.A. di Ferrara, risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori e soci;

le sussistenza dei requisiti delle persone assegnate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Dispone:

L'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Ferrara, con sede legale in Ferrara via Borgoleoni n. 11, codice fiscale e partita iva n. 00292740388, denominato «Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Ferrara», ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

L'organismo viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 60 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 22 dicembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

10A00761

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 settembre 2009.

Determinazione delle quote contributive a carico dei soci dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante norme in materia di «Razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 8 e 9 relativi all'istituzione dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva (richiamata nel seguito come l'Agenzia);

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 29 gennaio 2001 con cui viene approvato lo statuto dell'Agenzia, ed in particolare l'art. 4;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive 1º settembre 2003, n. 17104, 14 ottobre 2004, n. 17281, 14 ottobre 2005, n. 17312, con i quali sono stati determinati i contributi in quota fissa ed in quota variabile per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 a carico dei soci dell'Agenzia;

Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico 25 settembre 2006, n. 17327, 18 settembre 2007, n. 483 e 10 luglio 2008, n. 17338 con i quali sono stati determinati i contributi in quota fissa ed in quota variabile rispettivamente per gli anni 2006, 2007 e 2008, a carico dei soci dell'Agenzia;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 31 luglio 2009, ed in particolare l'art. 27, commi 6 e 7, con il quale le funzioni attribuite all'Agenzia dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, vengono trasferite alla Cassa conguaglio GPL;

Vista la nota datata 3 agosto 2009 del presidente dell'Agenzia comunicante la deliberazione del Consiglio di amministrazione assunta nella seduta del 15 luglio 2009 con la quale viene proposta la misura del contributo a carico dei soci sia per la quota fissa che per quella variabile;

Considerato che occorre determinare, per l'anno 2009, i contributi in quota fissa, pari al 75% dei costi desunti dal bilancio preventivo approvato dall'assemblea dei soci nonché a carico dei soci dell'Agenzia i contributi in quota variabile, pari al 25% delle spese risultanti da tale bilancio, calcolato sulla base delle immissioni al consumo effettuate da ciascun socio dell'Agenzia;

Considerato che è necessario assicurare la continuità delle funzioni in precedenza svolte dall'Agenzia e attribuite alla Cassa conguaglio GPL a decorrere dall'entrata in vigore della legge 23 luglio 2009, n. 99, e quindi provvedere affinché vengano determinate e riscosse le quote di pertinenza dell'esercizio in corso;

Ritenuto di accogliere la misura del contributo proposta dall'Agenzia;

Decreta:

Art. 1.

Contributi per l'anno 2009

1. I contributi per l'anno 2009 a carico dei soci dell'Agenzia sono così determinati:

contributo in quota fissa: euro 618,29;

contributo in quota variabile: euro 0,000467 per tonnellata immessa al consumo.

2. I soci dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva per l'anno 2009 vengono indicati nell'elenco allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Disposizioni finali e transitorie

1. Il pagamento deve essere corrisposto in unica soluzione, con le modalità comunicate a ciascun socio dalla Cassa conguaglio GPL.

2. Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Roma, 16 settembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2009

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 128

ALLEGATO

Elenco dei soci dell'Agenzia Nazionale delle Scorte di Riserva

SOCIETA' SOCIALE	**SEDE**
A.R.T. AERORIFORNIMENTI TIRRENICA	PISA
ACQUAPOWER	ROMA
ABD AEROPORTO DI BOLZANO	BOLZANO
AEROPORTO CIVILE PADOVA	PADOVA
AEROPORTO REGGIO EMILIA	REGGIO EMILIA
AEROSERVICE	NAPOLI
AGENZIA VENETA COMB.LI	TERRACINA
AGRIPETROLI	S. GIORGIO A CREMANO
AGRITERMO	PIACENZA
AIR B.P. ITALIA	MILANO
ALATOSCANA	CAMPO NELL'ELBA
ALBA DE BIASE & C. S.A.S.	POZZUOLI
ALBERGO PETROLI	BARI
ALIDAUNIA	FOGGIA
ALMA PETROLI	RAVENNA
ALPHA TRADING	GENOVA
API	ROMA
ATA-ALI TRASPORTI AEREI	MILANO
AVA AEROPORTO DI VILLANOVA D'ALBENGA	VILLANOVA D'ALBENGA
AVERSANA PETROLI	CASAL DI PRINCIPE
AVIONGAS	MONTICHIARI
B.P. ITALIA	BORGARO TORINESE
B.P.P. S.P.A.	VERONA
BASILE PETROLI	TARANTO
BLANCO PETROLI	MODICA
BORDANDINI IGINO	FORLI'
CAMASTRA PETROLI S.P.A.	LOCRI
CAMER	GALATINA
COLBIT	POMEZIA

SOCIETA'	**SEDE**
COMMISSIONARIA PETROLI	PALERMO
COMPAGNIA GENERALE RIPRESE AEREE	PARMA
COMPAGNIA ITALPETROLI	ROMA
COSTA PETROLI	CHIOGGIA
COSTIERI D'ALESIO	LIVORNO
DAMA	LIMBIATE
DECAL	PORTO MARGHERA
DEPOSITI COSTIERI TRIESTE	TRIESTE
DI PROPERZIO COMMERCIALE	PESCARA
DISMA	MILANO
EDISON TRADING	MILANO
E.ON PRODUZIONE	PORTO TORRES
ENEL PRODUZIONE	ROMA
ENI S.P.A.	ROMA
EOLIAN BUNKER	LIPARI
ERG PETROLI	GENOVA
ERG RAFFINERIE MEDITERRANEE	GENOVA
ESSO ITALIANA	ROMA
EURALLUMINA	PORTOVESME
EUROPAM	GENOVA
FANTASIA PETROLI	GAETA
FIRMIN	LAVIS
FL SELENIA S.P.A. div. Rondine	PERO
FOX PETROLI	PESARO
GAFFOIL	S. MARIA CAPUA V.
GEAC	LEVALDIGI
GETOIL	MILANO
GHIGI	ROMA
GRUPPO DISTRIBUZIONE PETROLI	PIEVE DI SOLIGO
GS AVIATION	VARESE
HUB	FIUMICINO
I.E.S.-ITALIANA ENERGIA E SERVIZI	MANTOVA
ILVA	TARANTO
IPLOM	BUSALLA
I.SE.CO.L.D.	NAPOLI
J-PETROL S.R.L.	TERNI
KUWAIT PETROLEUM ITALIA	ROMA
LA 91 PETROLI S.R.L.	PALMA CAMPANIA
LA SUD PETROLI	NAPOLI
LEGNARO CARBURANTI	TORREGLIA
LOM PETROLCHIMICI	MASSA
LOMBARDA PETROLI	VILLASANTA
LUDOIL	NOLA

SOCIETA'	**SEDE**
MAGIGAS	MONTALE
MARINPEN	BRINDISI
MAXCOM PETROLI	ROMA
MAXOIL	FIUMICINO
MEDIA SERVICE ITALIA S.P.A	FORMIA
MOSCUZZA VINCENZO	PORTOPALO DI CAPOPASSERO
NATALIZIA PETROLI	VALMONTONE
NAUTILIA S.R.L.	LIGNANO SABBIADORO
NAUTILUS CARBURANTI	PALERMO
NORD ECO PETROLI	FIORENZUOLA D'ARDA
NUOVA CLAR	RAVENNA
NUOVA LIBARNA	ARQUATA SCRIVIA
NUZZI PETROLI	GIOIA DEL COLLE
OLEOTECNICA	SEGRATE
OPEC-ORG. PETR.CAMPANA	SOMMA VESUVIANA
PAR (c/o KPI)	ROMA
PETROL FUEL	ROMA
PINTA ZOTTOLO	MAZARA DEL VALLO
PIR PETROLI	BOLOGNA
RAFFINERIA DI MILAZZO	MILAZZO
RAI RIFORNIMENTI AEROPORTI ITALIANI	MILANO
RAMOIL	CASALNUOVO
REFUELLING	REGGIO CALABRIA
REPSOL	MILANO
SACCNE PETROLI	MILI MARINA
SAN MARCO PETROLI	PORTO MARGHERA
SARAS	ROMA
SASE S.P.A. SOC.AEROPORTO	S. EGIDIO
SCAT	LIVORNO
SCAT PUNTI VENDITA	REGGIO EMILIA
SERAM	FIUMICINO
SHELL ITALIA S.P.A.	CUSANO MILANINO
SICILIANA CARBOLIO	CATANIA
SILVIA E FIGLI	LAMPEDUSA
SIRO	CORBETTA
SO.COM.CI	CIVITAVECCHIA
SOLAR	SIRACUSA
SOLDA' VLADIMIRO	CREAZZO
TAG BOLOGNA	BOLOGNA
TAMOIL ITALIA	MILANO
TOTAL ITALIA	MILANO
VISCOLUBE	PIEVE FISSIRAGA

10A00736

DECRETO 22 dicembre 2009.

Bando nazionale per il finanziamento di progetti di diffusione e trasferimento tecnologico al sistema produttivo e creazione di nuove imprese ad alta tecnologia nell'ambito del Programma RIDITT.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la delibera del CIPE n. 1 del 22 marzo 2006, che assegna al Ministero dello sviluppo economico risorse pari a 34,35 milioni di euro a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate 2005, per il finanziamento di tre misure rientranti nel Programma già attivato dall'Istituto per la promozione industriale (IPI) e relative alla prosecuzione ed al potenziamento del Programma RIDITT (Rete italiana per la diffusione dell'innovazione e il trasferimento tecnologico alle imprese), nonché al finanziamento di iniziative dirette a favorire il trasferimento tecnologico dal sistema della ricerca a quello delle piccole e medie imprese;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 settembre 2006, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2006, registro n. 4, foglio n. 200, con il quale sono state definite le finalità e gli obiettivi del nuovo programma destinato alla prosecuzione ed al potenziamento del Programma RIDITT già avviato dall'Istituto per la promozione industriale;

Visto l'art. 6-*quater* della legge n. 133 del 6 agosto 2008, che ha stabilito la revoca delle assegnazioni delle risorse FAS operate dal CIPE con delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate;

Considerato che, conseguentemente alla revoca summenzionata, le risorse a disposizione per l'attuazione del Programma RIDITT sono divenute complessivamente pari a 17,8 milioni di euro rispetto ai 34,35 originariamente previsti;

Visto il conseguente decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 luglio 2009, inerente la rideterminazione delle risorse per il Programma RIDITT;

Visto l'art. 1, comma 2, lettera *a)* del summenzionato decreto che individua una specifica misura destinata al «Trasferimento tecnologico dal sistema della ricerca alle imprese e creazione di nuove imprese ad alta tecnologia»;

Visto l'art. 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 14 settembre 2006, che specifica le modalità di attuazione della misura *a)* «Trasferimento tecnologico dal sistema della ricerca alle imprese e creazione di nuove imprese ad alta tecnologia»;

Considerato l'art. 1, comma 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 luglio 2009 che destina 12,5 milioni di euro alla misura *a)* «Trasferimento tecnologico dal sistema della ricerca alle imprese e creazione di nuove imprese ad alta tecnologia»;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini dell'attuazione della misura *a)* «Trasferimento tecnologico dal sistema della ricerca alle imprese e creazione di nuove imprese ad alta tecnologia» del programma RIDITT è indetto un bando per la selezione di specifici progetti, realizzati nelle aree sottoutilizzate del Paese e volti alla promozione e alla diffusione di tecnologie presso le Piccole e medie imprese (PMI) nonché alla creazione di nuova imprenditorialità nei settori ad alta tecnologia.

2. I progetti devono riguardare tecnologie ricomprese in una delle seguenti 10 aree tecnologie: tecnologie dei materiali avanzati, micro e nanotecnologie; tecnologie chimiche e separative; biotecnologie; tecnologie meccaniche e della produzione industriale; tecnologie per l'automazione e sensoristica; tecnologie elettriche, elettroniche ed elettro-ottiche; tecnologie per l'informatica e le telecomunicazioni; tecnologie organizzativo-gestionali; tecnologie ambientali; tecnologie energetiche.

Art. 2.

1. Le risorse disponibili per il presente bando ammontano a 12,5 milioni di euro a valere sulla misura *a)* «Trasferimento tecnologico dal sistema della ricerca alle imprese e creazione di nuove imprese ad alta tecnologia».

2. Tali risorse sono destinate a progetti presentati da raggruppamenti proponenti che dispongano, entro il termine ultimo di presentazione della domanda, di una o più unità locali idonee ed adeguate ubicate in aree sottoutilizzate del territorio nazionale, aree nelle quali deve essere sostenuto almeno il 75% dei costi inerenti le attività progettuali.

3. I raggruppamenti proponenti devono essere costituiti da almeno tre organismi, tra i quali siano presenti almeno un'università o un centro di ricerca pubblico, specializzato sulle tecnologie che si intendono trasferire e che svolga il ruolo di capofila, e almeno un'associazione imprenditoriale senza fini di lucro.

Art. 3.

I criteri di ammissibilità e le regole di partecipazione al bando, nonché la misura delle agevolazioni, le procedure di valutazione, di concessione e di erogazione delle agevolazioni, sono individuati nel capitolato tecnico che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

I termini di presentazione dei progetti sono fissati a novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le modalità di presentazione delle domande sono specificate nel capitolato tecnico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

ALLEGATO

PROGRAMMA PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
DAL SISTEMA DELLA RICERCA ALLE PMI E CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE AD ALTA TECNOLOGIA

CAPITOLATO TECNICO

INDICE

Programma per il trasferimento tecnologico dal sistema della ricerca alle imprese e creazione di nuove imprese ad alta tecnologia

1. Finalità del Programma

Il Programma è promosso e finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico con la finalità di valorizzare i risultati della ricerca pubblica, attraverso la diffusione e il trasferimento di tecnologie al sistema produttivo e la creazione di imprese ad alta tecnologia. Per il raggiungimento di tali finalità saranno agevolati progetti volti a:

- diffondere alle imprese di minore dimensione (PMI), localizzate nelle aree sottoutilizzate del Paese, le tecnologie già sviluppate nell'ambito della ricerca pubblica;
- promuovere, nelle aree sottoutilizzate del Paese, la nascita di nuove imprese ad alta tecnologia basate sui risultati della ricerca pubblica;
- favorire, intorno alle Università e ai centri di ricerca pubblici, le aggregazioni di Associazioni imprenditoriali ed altre strutture senza fini di lucro impegnate nella promozione dell'innovazione, nel trasferimento tecnologico e nella creazione di impresa;
- facilitare la specializzazione del sistema innovativo nazionale attorno a *cluster* raggruppati per area tecnologica di riferimento;
- allineare le metodologie di trasferimento tecnologico e di creazione di impresa ad alta tecnologia condotte nelle aree sottoutilizzate del Paese alle migliori pratiche svolte a livello nazionale ed internazionale.

2. Ambito operativo e risorse disponibili

Il presente bando è destinato ad agevolare attività di diffusione e il trasferimento di tecnologie al sistema produttivo e la creazione di imprese ad alta tecnologia, coerentemente con le finalità del Programma di cui al punto 1 e nel rispetto dei criteri di cui al successivo punto 4.

Le risorse finanziarie disponibili per l'attuazione del Programma sono pari a 12,5 milioni di euro a valere sul Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) del 2005 e destinati a progetti presentati da raggruppamenti proponenti che dispongano, entro il termine ultimo di presentazione della domanda, di una o più unità locali idonee ed adeguate ubicate in aree sottoutilizzate del territorio nazionale. In tali aree dovrà essere sostenuto almeno il 75% dei costi inerenti le attività progettuali[1].

[1] Delibera CIPE n. 1 del 22/3/2006 - FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE EX ART.61 DELLA LEGGE N.289/2002 SECONDA RIPARTIZIONE RELATIVA ALL'ANNO 2005. L'indicazione delle aree sottoutilizzate valide ai fini del Programma è quella relativa al periodo di programmazione dei Fondi Strutturali 2000-2006. Pertanto, le "aree sottoutilizzate" sono quelle definite dall'art. 27, comma 16 della legge 22 dicembre 1999, n. 488 (legge fiscale collegata alla "Finanziaria" per il 2000) e riguardano quelle individuate dalla Commissione delle Comunità europee come assimilabili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio (S.T.) a titolo degli obiettivi 1 e 2 (ivi compresi i territori già obiettivo 5b) e quelle rientranti nella fattispecie di cui all'art. 87.3.c) del Trattato sull'Unione Europea, nonché la regione Abruzzo, ferme restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
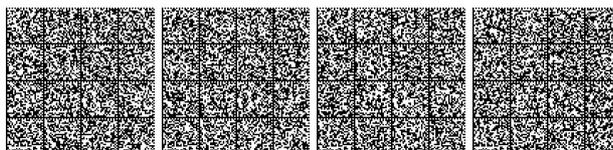
3. Soggetti beneficiari

I progetti devono essere presentati da raggruppamenti costituiti da almeno tre organismi, tra i quali sia presente, con ruolo di capofila, almeno un'Università pubblica o un Ente di Ricerca pubblico o un Centro di Ricerca pubblico, specializzati nelle tecnologie che si intendono trasferire, e almeno un'Associazione imprenditoriale. Per Associazione imprenditoriale si intende una Associazione che raggruppi un numero significativo delle imprese operanti nei settori industriali oggetto della proposta progettuale. Nell'ambito del progetto, l'Associazione imprenditoriale svolge il ruolo di raccolta e rappresentanza dei bisogni collettivi di innovazione delle imprese, nonché di diffusione delle opportunità derivanti dalle tecnologie individuate al maggior numero di imprese anche quelle non appartenenti all'Associazione stessa.

Possono far parte dei suddetti raggruppamenti anche altri organismi quali, ad esempio, le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e le strutture senza fini di lucro, di natura pubblica, privata o mista, che abbiano per scopo e/o oggetto sociale lo svolgimento di attività per l'innovazione, per il trasferimento tecnologico e/o per la creazione di impresa. Nell'ambito del progetto tali organismi facilitano il processo di diffusione delle tecnologie e di creazione di impresa.

Il raggruppamento, in caso di aggiudicazione del beneficio, deve aggregarsi in associazione temporanea di scopo – ATS (rif. Linee Guida di cui all'Allegato 6).
Il raggruppamento proponente deve disporre, entro il termine ultimo di presentazione della domanda, di una o più unità locali idonee ed adeguate ubicate in aree sottoutilizzate del territorio nazionale, aree nelle quali dovrà essere sostenuto almeno il 75% dei costi inerenti le attività progettuali.

4. Progetti ammissibili

I progetti devono essere coerenti con le finalità del Programma di cui al punto 1. Ciascun progetto deve essere focalizzato su tecnologie comprese in una sola delle 10 aree tecnologiche elencate di seguito:

1. Tecnologie dei materiali, micro e nanotecnologie.
2. Tecnologie chimiche e separative.
3. Biotecnologie.
4. Tecnologie meccaniche e della produzione industriale.
5. Tecnologie per l'automazione e sensoristica.
6. Tecnologie elettriche, elettroniche ed elettro-ottiche.
7. Tecnologie per l'informatica e le telecomunicazioni.
8. Tecnologie organizzativo-gestionali.
9. Tecnologie ambientali.
10. Tecnologie energetiche.
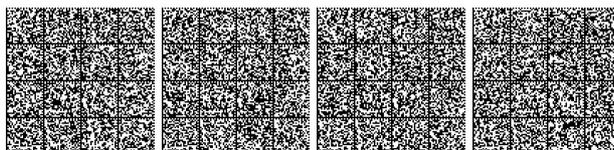
Le attività ammissibili al contributo devono necessariamente riferirsi ai seguenti tre ambiti:

A. Attività di studio ed analisi
B. Attività di promozione, diffusione e dimostrazione
C. Attività di sostegno alla creazione di nuove imprese ad alta tecnologia

Ciascun progetto presentato deve necessariamente prevedere attività riconducibili a tutti e tre gli ambiti A, B e C sopraindicati.

A. Attività di studio ed analisi

Le attività in questo ambito sono finalizzate ad analizzare le potenzialità di valorizzazione dei risultati della ricerca da attuare attraverso il trasferimento tecnologico e/o la creazione di impresa ad alta tecnologia. Esempi di attività riconducibili a questo ambito possono essere:

- individuazione delle tecnologie disponibili all'interno del raggruppamento attraverso azioni di *scouting* tecnologico, e strutturazione del portafoglio di offerta di tecnologie;
- realizzazione di studi preliminari orientati ad identificare i bisogni di innovazione di carattere collettivo relativi ad interi settori, comparti, distretti industriali, distretti tecnologici;
- individuazione dei modelli più adeguati a valorizzare le singole tecnologie offerte, attraverso cessione di licenze, oppure *spin-off* , oppure contratti di ricerca, etc;
- valutazione dei costi connessi al trasferimento delle tecnologie individuate, alla cessione di licenze, alla creazione di impresa;
- realizzazione di programmi formativi e seminariali rivolti ai componenti del raggruppamento per favorire la condivisione delle metodologie e il rafforzamento delle capacità di trasferimento tecnologico e creazione di impresa.

B. Attività di promozione, diffusione e dimostrazione

Le attività in questo ambito sono finalizzate a promuovere le tecnologie che si intendono trasferire al più ampio numero di PMI, attraverso azioni di promozione, diffusione e dimostrazione. Esempi di attività riconducibili a questo ambito possono essere:

- elaborazione del piano di comunicazione in termini di: canali di diffusione, strumenti necessari e collaborazioni da attivare con partner nazionali ed internazionali;
- realizzazione di cataloghi dell'offerta tecnologica (applicazioni, competenze disponibili, servizi offerti, etc) anche attraverso siti web dedicati;
- realizzazione di eventi, workshop, seminari, focus group, per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta delle tecnologie da trasferire;
- realizzazione di audit tecnologici presso campioni di imprese al fine di verificare le potenzialità di applicazione delle tecnologie individuate;
- realizzazione e/o adattamento di prototipi, modelli di simulazione e/o impianti pilota dimostrativi delle tecnologie da trasferire;
- esecuzione di prove e/o test di laboratorio preliminari dimostrativi della applicabilità della tecnologia da trasferire.
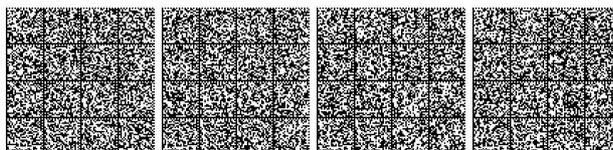
C. Attività di sostegno alla creazione di nuove imprese ad alta tecnologia

Le attività in questo ambito sono finalizzate a supportare la creazione di nuove imprese, nell'area tecnologica di riferimento. Esempi di attività riconducibili a questo ambito possono essere:

- tutoraggio per la redazione di studi di fattibilità tecnico-economica dei progetti di nuova impresa;
- consulenza tecnica, gestionale e legale per la messa a punto di business plan relativi alle costituende imprese;
- supporto all'accompagnamento al venture capital e all'investimento informale in capitale di rischio per le costituende imprese;
- assistenza alla individuazione e al reperimento di competenze critiche, tecnologie complementari e alla gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale e degli asset intangibili sia per le costituende che per le giovani imprese;
- realizzazione di laboratori comuni, con esclusione delle opere murarie ed impiantistiche, all'interno delle aree a disposizione per l'incubazione da mettere a disposizione delle costituende imprese;
- messa a disposizione di spazi attrezzati comuni, di laboratori ed attrezzature tecnico-scientifiche per le costituende imprese.

Il costo complessivo di ciascun progetto non può essere inferiore ad 1 milione di euro e non può essere superiore a 2 milioni di euro.

5. Durata dei progetti e spese ammissibili

I progetti devono avere durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 24 mesi.

Sono ammissibili, purché necessari per la realizzazione del progetto e congrui ai prezzi di mercato, le spese sostenute direttamente dai partecipanti del raggruppamento riguardanti:

- Personale interno al raggruppamento impiegato nel progetto;
- Attrezzature nuove di fabbrica, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo, nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie;
- Servizi[2];
- Spese generali nella misura massima del 25% del costo del personale interno impiegato nel progetto.

Non sono ammissibili le spese sostenute antecedentemente alla data di stipula della Convenzione tra il raggruppamento aggiudicatario e il Ministero dello Sviluppo Economico, di cui al successivo punto 10.

Le spese sono ammissibili al netto dell'IVA salvo il caso in cui la stessa risulti, ai sensi della vigente normativa, non detraibile per il raggruppamento.

[2] Prestazioni di terzi estranei al raggruppamento
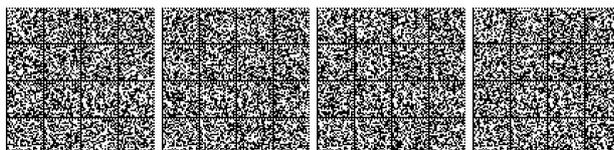
6. Misura delle agevolazioni

Per ciascun progetto selezionato saranno messe a disposizione risorse finanziarie nella misura massima del 50% delle spese ritenute ammissibili, nella forma del contributo alla spesa. Il massimo contributo concedibile a ciascun progetto ammonta, pertanto, a 1 milione di euro.

7. Presentazione dei progetti

I raggruppamenti interessati possono presentare le domande di accesso ai contributi, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le domande devono essere trasmesse, sottoscritte dal rappresentante legale ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, secondo lo schema di cui all'allegato 1, al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali (DGIAI) – Divisione VIII - Via Giorgione 2/b – 00147 Roma, unicamente a mezzo raccomandata A/R, la cui data di spedizione fa fede ai fini del rispetto dei termini predetti. Sulla busta deve essere indicata la dicitura: "Programma RIDITT". Le candidature inviate successivamente al termine sopra indicato non saranno prese in considerazione.

Alla domanda devono essere allegati:

- il progetto secondo lo schema di cui all'allegato 2;
- la presentazione del raggruppamento proponente secondo lo schema di cui all'allegato 3;
- le dichiarazioni richieste secondo il modulo di cui all'allegato 4;
- i *curriculum vitae* dei componenti del gruppo di lavoro secondo il formato di cui all'allegato 5;
- duplice copia su supporto informatico (CD-ROM) contenente i file relativi all'intera documentazione richiesta e le copie scansionate di tutte le dichiarazioni e i documenti firmati. Nel caso si riscontrino difformità tra il contenuto del supporto informatico e la documentazione cartacea presentata, la domanda sarà ritenuta inammissibile.

Il Ministero dello Sviluppo Economico può richiedere eventuale documentazione integrativa ritenuta necessaria per la valutazione dei progetti.

8. Procedure di selezione dei progetti

I progetti sono valutati dal Ministero dello Sviluppo Economico (MSE), Direzione per l'incentivazione delle attività imprenditoriali (DGIAI), che si avvale della Commissione Tecnica di Coordinamento del Programma RIDITT (di seguito Commissione), istituita dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 7 del decreto del 14 settembre 2006 e di cui fanno parte 3 rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, di cui uno con funzioni di Presidente, un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, un rappresentante del Ministero della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, un rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, un rappresentante delle Regioni e un rappresentante dell'Istituto per la Promozione Industriale (IPI). Il Ministero dello Sviluppo Economico può avvalersi per la valutazione dei progetti presentati di specifici gruppi di lavoro costituiti da esperti nelle diverse discipline scientifiche selezionati nell'ambito dell'apposito Albo degli esperti in innovazione tecnologica costituito presso il Ministero con decreto del 20 febbraio 2008.

Il Ministero dello Sviluppo Economico si avvale altresì della collaborazione dell'IPI per le attività di istruttoria dei progetti presentati.

Entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 7, il Ministero dello Sviluppo Economico, previo parere della predetta Commissione tecnica, sulla base dei criteri di cui al punto 9, redige una graduatoria complessiva di merito dei progetti ammessi.

Per ognuna delle 10 aree tecnologiche di cui al punto 4 sarà finanziato il primo progetto in graduatoria. Le restanti risorse saranno assegnate scorrendo la graduatoria complessiva di merito in ordine decrescente fino a concorrenza delle risorse a disposizione.

La comunicazione ai raggruppamenti selezionati avviene con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di approvazione della suddetta graduatoria di merito.

9. Criteri di valutazione delle proposte progettuali

La selezione dei progetti è effettuata attraverso una procedura che prevede l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti in base ai seguenti criteri:

a) Qualità del progetto

A tale criterio è attribuito un punteggio massimo di 60 punti, determinato come sommatoria dei singoli punteggi relativi ai parametri di valutazione indicati di seguito ed assegnati con metodo comparativo tra tutti i progetti presentati:

- grado di coerenza dell'iniziativa proposta con le finalità del Programma di cui al punto 1 (da 0 a 10 punti);
- rilevanza dell'impatto e fattibilità dei risultati attesi delle attività di cui al punto 4 con particolare alle modalità previste per assicurare il più ampio coinvolgimento delle PMI e dei ricercatori alle attività di promozione, diffusione e dimostrazione delle tecnologie (da 0 a 10 punti);
- equilibrio nella ripartizione dei costi tra i 3 ambiti di attività di cui al punto 4 (da 0 a 5 punti);
- equilibrio, coerenza e complementarietà della composizione del raggruppamento e della ripartizione dei ruoli (da 0 a 5 punti).
- completezza del piano di progetto in termini di fasi e tempistica previsti e della struttura organizzativa dedicata alla sua realizzazione (da 0 a 10 punti);
- competenze ed esperienze del gruppo di lavoro coinvolto nella realizzazione del progetto (da 0 a 10 punti).
- sinergia del progetto proposto con altre iniziative analoghe di trasferimento tecnologico e creazione di impresa condotte dai partner del raggruppamento negli ultimi tre anni (da 0 a 5 punti);
- sostenibilità dell'iniziativa nel tempo, per la prosecuzione delle attività anche dopo la conclusione del progetto (da 0 a 5 punti);
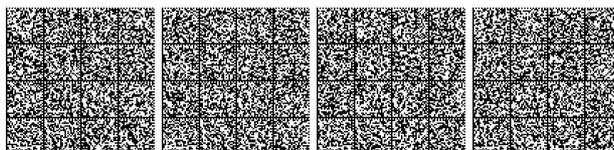
b) Qualità del raggruppamento proponente

A tale criterio è attribuito un punteggio massimo di 40 punti, determinato come sommatoria dei singoli punteggi relativi ai parametri di valutazione indicati di seguito ed assegnati con metodo comparativo:

- Specializzazione dell'Università o dell'Ente di ricerca o del Centro di ricerca pubblico, capofila del progetto:

  - numero di pubblicazioni sulla tecnologia oggetto della proposta progettuale nel triennio 2006–2008 (da 0 a 5 punti);
  - numero di brevetti depositati nel quinquennio 2004–2008 (da 0 a 5 punti);
  - importo complessivo dei contratti stipulati con PMI (commesse di ricerca, contratti di licenza, etc) nel triennio 2006–2008 (da 0 a 5 punti);
  - numero di nuove imprese spin-off create negli ultimi 10 anni (da 0 a 5 punti).

- Esperienza dell'Associazione imprenditoriale nella realizzazione di interventi di innovazione, trasferimento tecnologico e creazione di impresa, in base al volume finanziario delle iniziative realizzate nel triennio 2006–2008 (da 0 a 10 punti);

- Esperienza complessiva degli altri partner del progetto nella realizzazione di interventi di innovazione, trasferimento tecnologico e creazione di impresa, in base al volume finanziario delle iniziative complessivamente realizzate nel triennio 2006–2008 (da 0 a 10 punti).

10. Concessione delle agevolazioni

I rapporti tra il Ministero dello Sviluppo Economico e i raggruppamenti aggiudicatari sono regolati da apposita Convenzione. Tale Convenzione rappresenta l'atto giuridicamente vincolante nei rapporti tra il Ministero e il raggruppamento e definisce, tra l'altro, tutti gli aspetti relativi alla gestione del progetto da parte del raggruppamento, compresa la facoltà del Ministero di disporre la revoca parziale o totale delle risorse destinate al progetto in caso di inadempimento o ritardo nell'attuazione dello stesso da parte del raggruppamento, nonché definisce le modalità e la sequenza temporale di erogazione delle risorse stanziate.

Le modalità di trasferimento delle risorse dal Ministero dello Sviluppo Economico al raggruppamento assumono la forma di acconto, di pagamenti intermedi e di pagamento a saldo.
All'atto della stipula della Convenzione il Ministero dello Sviluppo Economico versa un acconto al raggruppamento pari al 15% dello stanziamento, dietro presentazione di idonea fideiussione bancaria oppure di polizza fideiussoria di uguale importo e previa approvazione del piano esecutivo del progetto.
I pagamenti intermedi, che saranno fissati nel numero e nei tempi sulla base dell'attuazione del progetto, sono effettuati dal Ministero dello Sviluppo Economico a seguito di apposite domande di pagamento predisposte dal raggruppamento corredate dalla relazione sullo stato avanzamento lavori e del rendiconto delle spese effettivamente sostenute e documentate. I pagamenti intermedi sono vincolati all'approvazione da parte del Ministero della relazione sullo stato avanzamento lavori e del rendiconto delle spese sostenute.

Il Ministero provvede alla effettuazione dei pagamenti intermedi entro un termine non superiore a sessanta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento, redatta conformemente e in maniera completa a quanto stabilito nella predetta Convenzione. La somma dei pagamenti in acconto e dei pagamenti intermedi non può superare il 90% del totale delle risorse stanziate.
Il pagamento a saldo viene eseguito a seguito di presentazione da parte del raggruppamento e approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico del rapporto finale dei lavori e del relativo rendiconto delle spese, che dovranno essere redatti secondo le modalità stabilite nella Convenzione e presentati entro 90 giorni dall'ultimazione del progetto.
I pagamenti saranno effettuati dal Ministero previa acquisizione e accertamento dell'informativa antimafia relativamente ai soggetti beneficiari, nonché previo accertamento, attraverso la società Equitalia spa, di eventuali inadempienze da parte dei soggetti beneficiari medesimi ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73.

11. Variazioni dei progetti

Le eventuali variazioni apportate al progetto, rispetto alla versione approvata e allegata alla Convenzione stipulata, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico.

12. Accertamenti e revoche

Il Ministero dello Sviluppo Economico può disporre accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun progetto, nonché ispezioni sull'andamento dei progetti, in ogni fase della procedura.
Il Ministero, fatta salva la normativa vigente, dispone la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse in caso di:

- Perdita di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
- Mancato rispetto dei termini massimi previsti al precedente punto 5 per la realizzazione del progetto;
- Mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro i termini di cui al punto 10;
- Mancata realizzazione del progetto;
- Mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;

In caso di revoca degli interventi, il soggetto non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o in parte il beneficio già erogato maggiorato degli interessi e delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

13. Monitoraggio dei progetti e diffusione dei risultati progettuali

Il Ministero, avvalendosi dell'assistenza tecnica dell'IPI, attua il monitoraggio e la valutazione dei risultati dei progetti, con l'obiettivo di:

- verificare lo stato di avanzamento delle attività svolte nell'esecuzione dei progetti;
- promuovere la più ampia diffusione alle PMI delle tecnologie che si intendono trasferire;
- favorire l'emersione dei progetti imprenditoriali di maggior successo;
- valorizzare le attività dei raggruppamenti in ambito nazionale ed internazionale;
- sviluppare le più ampie sinergie tra i diversi raggruppamenti;
- armonizzare le metodologie di intervento seguite dai diversi progetti.

A tal fine, in qualsiasi momento, il Ministero si riserva di chiedere ai soggetti beneficiari ulteriori informazioni aggiuntive, laddove fosse necessario.

14. Altre informazioni

Ogni altra informazione sul Programma potrà essere reperita sul sito www.riditt.it, mentre le richieste di chiarimenti potranno essere inviate all'indirizzo e-mail: bandoriditt@riditt.it.

15. Check list per la preparazione della domanda

Ai fini dell'ammissibilità, gli organismi che propongono i progetti dovranno rispettare le seguenti prescrizioni inderogabili:

- il progetto deve essere presentato da raggruppamenti costituiti da almeno tre soggetti;
- nel raggruppamento deve essere presente almeno una Università pubblica o un Ente di Ricerca pubblico o un Centro di Ricerca pubblico che deve svolgere la quota preponderante delle attività progettuali e assumere le funzioni di capofila;
- nel raggruppamento deve essere presente almeno una Associazione imprenditoriale per favorire la più ampia partecipazione di imprese, non solo quelle appartenenti alla Associazione, alle attività di promozione e diffusione delle tecnologie;
- tutti gli altri soggetti partecipanti al raggruppamento devono avere per scopo e/o oggetto sociale lo svolgimento di attività per l'innovazione, per il trasferimento tecnologico o per la creazione di impresa, evincibile dagli Statuti e/o dagli Atti costitutivi;
- i soggetti che fanno parte del raggruppamento non devono svolgere attività di impresa con finalità di lucro;
- il raggruppamento deve dimostrare di avere una o più unità operative idonee ed adeguate ubicate in aree sottoutilizzate del Paese, aree nelle quali dovrà sostenere almeno il 75% dei costi inerenti le attività progettuali.

Ai fini dell'ammissibilità, i progetti presentati dovranno rispettare le seguenti prescrizioni e parametri:

- L'Università o l'Ente di ricerca o il Centro di ricerca pubblico capofila non può presentare più di un progetto per singola area tecnologica di cui al punto 4;
- Ogni progetto dovrà riguardare tecnologie comprese in una sola delle dieci aree tecnologiche indicate al punto 4;
- Il progetto presentato deve necessariamente prevedere attività riferite a tutti e tre gli ambiti A, B, e C di cui al punto 4.
- Il costo complessivo del progetto non può essere inferiore ad 1 milione di euro e non può essere superiore a 2 milioni di euro;
- La durata dei progetti dovrà essere compresa tra i 12 e i 24 mesi dalla stipula della Convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico;
- Almeno il 75% delle spese relative al personale deve essere riferito al personale impiegato in unità operative situate in aree sottoutilizzate, di cui al presente bando;
- Almeno il 75% delle spese per l'acquisto delle attrezzature nuove di fabbrica deve essere riferito ad attrezzature installate presso unità operative situate in aree sottoutilizzate;
- Le attrezzature dovranno permanere nel luogo di installazione originale per un periodo di almeno 5 anni dalla fine del progetto e non potranno essere utilizzate per finalità diverse rispetto a quelle previste dal progetto;
- I progetti dovranno essere presentati secondo la modulistica riportata in allegato al presente capitolato;
- I raggruppamenti dovranno assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di stato alle imprese e di aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione;
- Gli eventuali redditi derivanti dalle attività progettuali dovranno essere reinvestiti in attività di promozione e diffusione delle tecnologie.

ALLEGATO *1*

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica
Direzione Generale per l'incentivazione delle Attività Imprenditoriali

Proposta di candidatura per l'attuazione di progetti per il trasferimento tecnologico dal sistema della ricerca alle PMI e creazione di nuove imprese ad alta tecnologia (Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2009).

Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico
D.G.I.A.I - Divisione VIII
Via Giorgione, 2b
00147 Roma

RACCOMANDATA A/R

Titolo del progetto
Acronimo del progetto
Denominazione dell'organismo capofila (Dipartimento o unità di riferimento)
Coordinatore appartenente all'organismo capofila (Nome e Cognome)
Indirizzo dell'organismo capofila
Telefono
Fax
e-mail
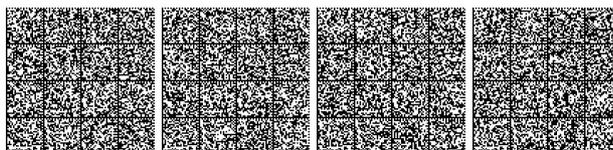
Denominazione del Partner 1
Responsabile di progetto per il Partner 1 (Nome e Cognome)
Indirizzo
Telefono
Fax
e-mail

Denominazione del Partner 2
Responsabile di progetto per il Partner 2 (Nome e Cognome)
Indirizzo
Telefono
Fax
e-mail

Denominazione del Partner 3
Responsabile di progetto per il Partner 3 (Nome e Cognome)
Indirizzo
Telefono
Fax
e-mail

(aggiungere scheda contatti per ogni ulteriore partner di progetto)

I sottoscritti:

Nome	Organismo di appartenenza	Ruolo nel raggruppamento
	Università di…. o Ente Pubblico di Ricerca o Centro di ricerca pubblico……	Capofila
	Associazione imprenditoriale	Partner
	Terzo organismo partecipante	Partner
	Eventuale altro organismo partecipante	Partner
	………	

in qualità di legali rappresentanti degli organismi di appartenenza di cui sopra

CHIEDONO

ai sensi del bando di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2009 che il progetto riportato in allegato (predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 2) e riguardante una ed una sola delle aree tecnologiche indicate di seguito, venga sottoposto alla valutazione per accedere al finanziamento di cui al suddetto decreto (barrare la casella pertinente):

Tecnologie dei materiali, micro e nanotecnologie ☐

Tecnologie chimiche e separative ☐

Biotecnologie ☐

Tecnologie meccaniche e della produzione industriale ☐

Tecnologie per l'automazione e sensoristica ☐

Tecnologie elettriche, elettroniche ed elettro-ottiche ☐

Tecnologie per l'informatica e le telecomunicazioni ☐

Tecnologie organizzativo-gestionali ☐

Tecnologie ambientali ☐

Tecnologie energetiche ☐

AI FINI DELL'AMMISSIBILITA' DICHIARANO

- di volersi costituire in caso di esito positivo della selezione in associazione temporanea di scopo nella quale l'organismo capofila assume la qualità di mandatario, *ovvero* di essere già costituiti in consorzio, società consortile o altra forma societaria (*indicare solo la dichiarazione pertinente*);

- che nessuno degli organismi facenti parte del raggruppamento svolge attività di impresa con finalità di lucro;

- che nessuno degli organismi facenti parte del raggruppamento ha richiesto o ottenuto, né intende richiedere, a fronte dei costi del progetto presentato, altre agevolazioni di qualsiasi natura previste da norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da istituzioni o enti pubblici;

- che i costi delle attività progettuali saranno sostenuti in misura non inferiore al 75% presso le aree sottoutilizzate, nelle quali le unità operative sono ubicate:

1. Unità operativa di (indicare la località) ……………………………………….
   Indirizzo: ……………………………………………………………………….
   Organismo di appartenenza……………………………………………………

2. Unità operativa di (indicare la località) ……………………………………….
   Indirizzo: ……………………………………………………………………….
   Organismo di appartenenza …………………………………………………..

3. Unità ………………………………………………………………………..

ALLEGANO

1. Il progetto (secondo lo schema di cui all'allegato 2);

2. La presentazione del raggruppamento proponente (secondo lo schema di cui all'allegato 3);

3. I curriculum vitae del gruppo di lavoro (nel formato di cui all'allegato 5);

4. Le dichiarazioni rilasciate da ciascuno degli organismi componenti il raggruppamento (secondo il modulo di cui all'allegato 4) accompagnate da fotocopia non autenticata di un documento di identità;

5. Referenze bancarie rilasciate da primari Istituti di Credito nazionali o internazionali (almeno una per ciascun organismo partecipante);

6. Copia dell'ultimo bilancio approvato di ciascuno degli organismi partecipanti;

7. Copia dello Statuto per le strutture di natura pubblica privata o mista senza fine di lucro come definite nel punto 3 del capitolato;

8. duplice copia su supporto informatico (CD-ROM) contenente i file relativi all'intera documentazione richiesta e le copie scansionate di tutte le dichiarazioni e i documenti firmati.

Data,

Denominazione dell'organismo capofila
Nome del rappresentante legale Firma e timbro

Denominazione dell'Associazione imprenditoriale
Nome del rappresentante legale Firma e timbro

Denominazione del terzo organismo partner
Nome del rappresentante legale Firma e timbro

…………..

ALLEGATO *2*

Schema di presentazione del progetto

1. Scheda di sintesi della proposta progettuale

Acronimo	**Titolo**
Denominazione dell'Organismo capofila (Dipartimento o unità di riferimento)	
Altri partner (Denominazione) - -	
Area tecnologica Tecnologie dei materiali, micro e nanotecnologie ☐ Tecnologie chimiche e separative ☐ Biotecnologie ☐ Tecnologie meccaniche e della produzione industriale ☐ Tecnologie per l'automazione e sensoristica ☐ Tecnologie elettriche, elettroniche ed elettro-ottiche ☐ Tecnologie per l'informatica e le telecomunicazioni ☐ Tecnologie organizzativo-gestionali ☐ Tecnologie ambientali ☐ Tecnologie energetiche ☐	
Indicare tre parole chiave che specifichino ulteriormente l'area tecnologica o la tecnologia oggetto della presente proposta.	

Breve descrizione del progetto (max 10 righe) *(Illustrare sinteticamente gli obiettivi e i risultati attesi dal progetto proposto)*
Durata
Regioni interessate dal progetto

Ambiti di attività	**Importi**
Studio e analisi	
Promozione diffusione e dimostrazione	
Sostegno alla creazione di impresa ad alta tecnologia	
TOTALE	

2. Quadro di riferimento

Fornire un quadro sull'attuale strutturazione dell'offerta di tecnologie presenti nel raggruppamento e un quadro di riferimento sul bisogno di innovazione delle imprese oggetto delle attività di trasferimento tecnologico.
Sottolineare le opportunità offerte dalle tecnologie che si intendono promuovere per le piccole e medie imprese (PMI). Evidenziare il grado di maturità della tecnologia e gli ostacoli alla diffusione ed applicazione delle suddette tecnologie nelle PMI. Indicare inoltre le prospettive di valorizzazione delle tecnologie attraverso la creazione di impresa.

3. Obiettivi del progetto

Esplicitare il grado di coerenza del progetto con le finalità del Programma illustrate nel capitolato tecnico.
Descrivere gli obiettivi del progetto indicando l'impatto e la fattibilità dei risultati attesi in termini di creazione e potenziamento dell'offerta di servizi, di trasferimento tecnologico alle PMI e di sostegno alla creazione di nuove imprese ad alta tecnologia.
Formulare una previsione motivata sul numero e sulle caratteristiche PMI interessate dal progetto e sul numero di ricercatori da assistere nelle fasi preliminari di costituzione dell'impresa.

4. Sinergie del progetto con altre iniziative analoghe

Descrivere altre iniziative di trasferimento delle suddette tecnologie alle PMI condotte negli ultimi tre anni (2006-2008), evidenziando quelle alle quali hanno preso parte i componenti del raggruppamento e sottolineando la complementarietà del progetto proposto rispetto alle iniziative descritte.

5. Descrizione delle azioni

5.1. Attività di studio e analisi

Descrizione delle attività di studio e analisi

Metodologie applicate

Descrizione dei risultati che si intendono raggiungere sia in termini quantitativi che qualitativi. A titolo esemplificativo, alcuni indicatori di risultato potrebbero essere individuati nei termini di tecnologie selezionate, studi ed analisi che si intende portare avanti, programmi formativi etc.
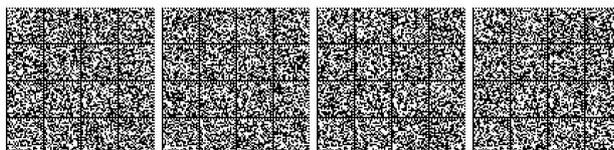
5.2. Attività di promozione, diffusione e dimostrazione

Descrizione delle attività di promozione, diffusione e dimostrazione

Metodologie applicate

Descrizione dei risultati che si intendono raggiungere sia in termini quantitativi che qualitativi. A titolo esemplificativo, alcuni indicatori di risultato potrebbero essere gli audit tecnologici effettuati, i prototipi realizzati, gli eventi i workshop e i focus group che si intendono portare avanti, etc.

5.3. Attività di sostegno alla creazione di nuove imprese ad alta tecnologia.

Descrizione delle attività

Metodologie applicate

Descrizione dei risultati che si intendono raggiungere sia in termini quantitativi che in quelli qualitativi. A titolo esemplificativo, alcuni indicatori di risultato essere individuati nelle consulenze e turoraggi effettuati etc.

6. Gruppo di lavoro e organizzazione

Indicare il numero del personale che si intende coinvolgere e il loro ruolo nel progetto e descrivere anche graficamente la struttura organizzativa che si intende applicare per lo svolgimento delle attività di progetto. Motivare sinteticamente la coerenza tra le competenze tecnico-organizzative e le esperienze dei responsabili della struttura organizzativa (con rimando per approfondimenti ai curriculum allegati).

7. Piano di monitoraggio

Illustrare le modalità con cui si intende verificare lo stato di avanzamento delle attività di progetto, coerentemente con gli indicatori prefissati e con riferimento ai risultati attesi indicati al punto 5.

8. Sostenibilità nel tempo dell'iniziativa

Illustrare le modalità previste per assicurare la prosecuzione delle attività dopo la conclusione del progetto, indicando le attività che si intendono sviluppare, la struttura organizzativa minima, le risorse necessarie per sostenerla e le possibili fonti di copertura finanziaria.

9. Durata del progetto e pianificazione temporale

Indicare la pianificazione temporale delle singole attività nell'arco dei 24 mesi di durata massima del progetto evidenziando i milestones del progetto e le dipendenze e propedeuticità tra le singole attività attraverso ad esempio diagrammi di Gantt.

	Pianificazione temporale delle singole attività di progetto																							
	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24
A. Attività di studio e analisi																								
B. Attività di promozione, diffusione e dimostrazione																								
B1. Attività di promozione																								
B2. Attività di diffusione																								
B3. Attività di dimostrazione																								
C. Attività di sostegno alla creazione di nuove imprese ad alta tecnologia																								

10. Spese complessive del progetto *(Importi in Euro, al netto di IVA)*

	Università/centro di Ricerca		Associazione imprenditoriale		Partner		Partner	
Costi ammissibili previsti	Costi per i quali si richiede l'agevolazione pubblica	Costi a carico dell'Università/centro di Ricerca	Costi per i quali si richiede l'agevolazione pubblica	Costi a carico dell'Associazione Imprenditoriale	Costi per i quali si richiede l'agevolazione pubblica	Costi a carico del Partner	Costi per i quali si richiede l'agevolazione pubblica	Costi a carico del Partner
A. Costi previsti per le attività di creazione e potenziamento dell'offerta di servizi								
A. Personale								
B. Attrezzature								
Attrezzatura n.1								
Attrezzatura n.2								
C. Materiali								
D. Servizi								
E. Spese generali (25% del Personale)								
Totale attività A								
B. Costi previsti per i servizi di trasferimento tecnologico alle PMI								
A. Personale								
B. Attrezzature								
Attrezzatura n.1								
Attrezzatura n.2								
C. Materiali								
D. Servizi								
E. Spese generali (25% del Personale)								
Totale attività B								
C. Costi previsti per i servizi per la creazione di impresa ad alta tecnologia								
A. Personale								
B. Attrezzature								
Attrezzatura n.1								
Attrezzatura n.2								
C. Materiali								
D. Servizi								
E. Spese generali (25% del Personale)								
Totale attività C								
TOTALE A+B+C								

ALLEGATO *3*

Schema di presentazione del raggruppamento proponente

1. Descrizione dell'Università o del Centro di ricerca capofila e specializzazione nella tecnologia da trasferire

- Presentazione del soggetto capofila:

Denominazione
Indirizzo sede principale ed eventuali altre sedi coinvolte nel progetto
Oggetto sociale
Organizzazione - indicare l'articolazione della struttura organizzativa (Istituti, Dipartimenti, Divisioni, Direzioni, ecc.), la composizione del Consiglio di Amministrazione o degli organi istituzionali
Numero di dipendenti

- Esperienza nel settore:

Numero complessivo di pubblicazioni realizzate dall'Università o dal Centro di ricerca sulla tecnologia che si intende trasferire, negli ultimi tre anni (2006-2008), citando i riferimenti delle tre principali pubblicazioni (incluso ISI impact factor, se disponibile)

Numero di brevetti depositati sulla tecnologia da trasferire, negli ultimi cinque anni (2004-2008)

	2004	*2005*	*2006*	*2007*	*2008*
Brevetti nazionali					
Brevetti europei					
PCT					

Importo dei contratti stipulati dall'Università o dall'Ente di Ricerca o dal Centro di ricerca pubblico con PMI (commesse di ricerca, contratti di licenza etc…) negli ultimi tre anni (2006- 2008), cfr. tabella seguente.
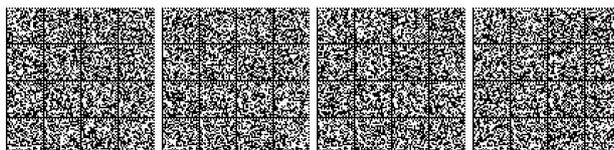
PMI Committente	*Oggetto dell'incarico*	*Anno*	*Importo (k€)*[1]

Numero di nuove imprese spin-off create negli ultimi 10 anni (dato per ogni anno 1999-2008). Per impresa spin off si intende una "impresa operante in settori high tech costituita da (almeno) un professore/ricercatore universitario e/o da un dottorando/contrattista/studente che abbia effettuato attività di ricerca pluriennale su un tema specifico, oggetto di creazione dell'impresa stessa" (A. Piccaluga, 2002)

2. Descrizione dell'Associazione imprenditoriale e relativa esperienza

- Presentazione della struttura:

Denominazione
Indirizzo sede principale ed eventuali altre sedi coinvolte nel progetto
Oggetto sociale
Organizzazione - indicare l'articolazione della struttura organizzativa e la composizione del Consiglio di Amministrazione o degli organi istituzionali
Numero di dipendenti

- Esperienza nel settore:

Elencare gli interventi di diffusione dell'innovazione e di trasferimento tecnologico condotte dalla Associazione imprenditoriale negli ultimi tre anni (2006-2008) e il loro volume finanziario, sottolineando per ciascuna il grado di coerenza con il progetto proposto.

3. Descrizione del terzo organismo partecipante e relativa esperienza

- Presentazione della struttura:

Denominazione
Indirizzo sede principale ed eventuali altre sedi coinvolte nel progetto

[1] Indicare l'importo relativo alla sola parte svolta dall'Università, o dall'Ente di ricerca o dal centro di ricerca pubblico.
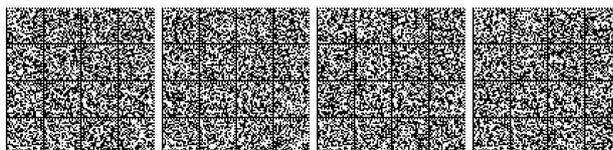
Oggetto sociale
Organizzazione - indicare l'articolazione della struttura organizzativa e la composizione del Consiglio di Amministrazione o degli organi istituzionali
Numero di dipendenti

- Esperienza nel settore:

Elencare le iniziative di diffusione dell'innovazione, di trasferimento tecnologico condotte dal partner negli ultimi tre anni (2006-2008) e il loro volume finanziario, sottolineando per ciascuna il grado di coerenza con il progetto proposto.

4. Descrizione degli altri organismi partecipanti e relativa esperienza

Riportare per ciascun organismo le informazioni di cui al punto 3.

ALLEGATO *4*

MODULO PER DICHIARAZIONI[1]

Acronimo e Titolo del Progetto

Il/la sottoscritto/a

Nato a Prov Il / /

In qualità di
(carica sociale)

dell'organismo
(nome organismo)

con sede legale in

Via e n°

CAP– Città Prov

Telefono Fax

Posta elettronica

Codice Fiscale

P.IVA

1 IL PRESENTE MODELLO DOVRA' ESSERE NECESSARIAMENTE COMPILATO IN MODO COMPLETO DA OGNUNO DEGLI ORGANISMI COMPONENTI IL RAGGRUPPAMENTO

DICHIARA

Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

a) di non trovarsi nelle situazioni di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera e che non è in corso alcuna delle predette procedure;

b) che l'organismo dal sottoscritto rappresentato è iscritto dall'anno……….presso il Registro o Albo Pubblico ………………della Provincia di …………………………al numero………………………..ovvero che, data la natura giuridica dell'organismo, non è iscritto presso alcun registro o Albo Pubblico per il seguente motivo:…………;

c) che il sottoscritto dichiarante ricopre la carica di legale rappresentante ed è investito dei relativi poteri;

d) di avere idonee referenze bancarie rilasciate da primari Istituti di Credito nazionali o internazionali;

e) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, e di essere in regola con le norme previste dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 in materia di diritto al lavoro dei disabili;

f) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana;

g) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento di cui all'art.2359 del Codice Civile;

h) di impegnarsi a non cedere a nessun titolo ad altri organismi tutto o parte del finanziamento;

i) di non aver richiesto o ottenuto, né intende richiedere, a fronte dei costi del progetto definitivo, altre agevolazioni di qualsiasi natura previste da norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da istituzioni o enti pubblici;

j) di aver tenuto conto, in ossequio al principio generale in materia di procedimenti ad evidenza pubblica previsto dall'art. 19, comma 2 del D. Lgs. 157/95, in sede di predisposizione del progetto, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché alle condizioni di lavoro dei propri dipendenti e/o collaboratori;

k) di avere/non avere diritto al riconoscimento dell'IVA tra le spese ammissibili (Regolamento CE n. 448/2004)

DICHIARA INOLTRE

- di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le clausole del capitolato e del bando di gara;

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a produrre tutta la certificazione necessaria all'esperimento degli accertamenti previsti dalla vigente normativa in materia "antimafia", a comunicare i dati e le informazioni che saranno richiesti per la verifica delle dichiarazioni prodotte ed a presentarsi per la stipulazione della convenzione entro il termine che sarà comunicato dal Ministero dello Sviluppo Economico;

- di acconsentire ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 – Codice in Materia di protezione di dati personali – al trattamento dei propri dati, anche personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipulazione di eventuale convenzione;

- di acconsentire a tutti i controlli ritenuti necessari da parte dei funzionari del Ministero dello Sviluppo Economico o di soggetti da quest'ultimo incaricati;

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in Associazione temporanea di scopo

Eventuali ulteriori comunicazioni:
……
……
……

Allego, congiuntamente alla presente, fotocopia non autenticata del mio documento di identità in corso di validità.

Data…………..

Il legale rappresentante
(timbro e firma)

ALLEGATO *5*
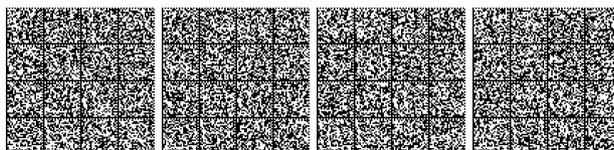
FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	**[COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi]**
Indirizzo	**[Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese]**
Telefono	
Fax	
E-mail	
Nazionalità	
Data di nascita	[Giorno, mese, anno]

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)	[Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto.]
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	
• Tipo di azienda o settore	
• Tipo di impiego	
• Principali mansioni e responsabilità	

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)	[Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente frequentato con successo.]
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	
• Qualifica conseguita	
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)	

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI *Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.*	
MADRELINGUA	**[Indicare la madrelingua]**
ALTRE LINGUA	
	[Indicare la lingua]
• Capacità di lettura	[Indicare il livello: eccellente, buono, elementare.]
• Capacità di scrittura	[Indicare il livello: eccellente, buono, elementare.]
• Capacità di espressione orale	[Indicare il livello: eccellente, buono, elementare.]
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI *Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.*	[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE *Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.*	[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE *Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.*	[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE *Musica, scrittura, disegno ecc.*	[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE *Competenze non precedentemente indicate.*	[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]
PATENTE O PATENTI	
ULTERIORI INFORMAZIONI	[Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze ecc.]
ALLEGATI	[Se del caso, enumerare gli allegati al CV.]

ALLEGATO *6*

LINEE GUIDA PER L'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO

L'intento di queste linee guida è fornire delle indicazioni di massima relative alle specifiche che si ritiene opportuno siano contenute nell'Associazione Temporanea di Scopo (ATS). Si tratta pertanto di suggerimenti non vincolanti relativi alle questioni principali di accordo tra le Parti dell'ATS, con il solo scopo di garantire la migliore cooperazione e l'ottimale definizione dei rapporti tra i membri del raggruppamento, per il raggiungimento degli obiettivi di progetto .

Premesse, membri del raggruppamento, oggetto e durata

Premesse
Membri del raggruppamento
Oggetto
Durata

Descrizione del progetto

Descrivere in via riassuntiva le linee di intervento del progetto, mettendo in evidenza le azioni che si intendono intraprendere in tutti e tre i seguenti ambiti del progetto:

1. Attività di studio e analisi;
2. attività di promozione, diffusione e dimostrazione;
3. attività di sostegno alla creazione di nuove imprese a d alta tecnologia.

Indicare brevemente i principali risultati intermedi del progetto (c.d. *milestones*), i tempi di realizzazione, e le Parti responsabili del loro raggiungimento.

Criteri di ripartizione

Indicare la ripartizione delle attività di progetto tra le Parti come definita nella progettazione esecutiva/allegato 2 del bando.
Indicare inoltre la ripartizione dei ruoli nel progetto tra le Parti.

Prestazioni ed impegni del Capofila

Stipula della convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico.
Responsabilità e coordinamento generale del progetto.
Coordinamento amministrativo e segretariale del progetto: Indicare gli impegni e le prestazioni generali che saranno svolte dall'organismo capofila anche in riferimento all'attività amministrativa (indicare il responsabile amministrativo).
Coordinamento relazione sullo stato avanzamento lavori.
Coordinamento della rendicontazione delle attività finanziate.
Coordinamento nella predisposizione dei rapporti di monitoraggio e degli altri documenti necessari alla realizzazione del progetto.
Verifica dei risultati raggiunti e della qualità dei servizi resi.

Prestazioni ed impegni delle Parti associate

Indicare gli impegni e le prestazioni di propria competenza, come da progettazione esecutiva/allegato 2 del bando. I contributi richiesti includono:
- Relazione sullo stato avanzamento lavori.
- Rendiconto al capofila delle spese sostenute e documentate.

Predisposizione, relativamente alle proprie attività, del monitoraggio e della documentazione necessaria allo svolgimento delle attività di progetto, compresa la relazione finale nel rispetto dei tempi stabiliti in ambito progettuale.

Management di progetto

Organi interni e struttura di coordinamento connessi alla gestione e realizzazione del progetto
Ruoli e responsabilità delle Parti nella struttura organizzativa di progetto.
Gestione delle prestazioni dovute da ogni singola Parte.
Sistema di verifica dello stato di avanzamento delle attività e sistema di monitoraggio delle prestazioni affidate alle parti distintamente.
Processi decisionali.
Gestione dei conflitti.

Rapporti economici

Rapporti contabili nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico/ Rapporti contabili nei confronti dell'IPI

Diritti di Proprietà Intellettuale

Diffusione dei risultati

Riservatezza

Validità

Controversie

Risoluzione

10A00723
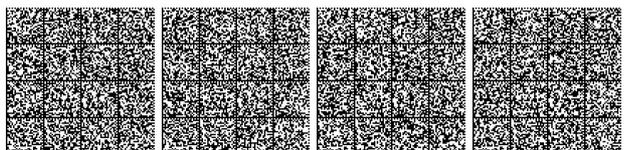
DECRETO 22 dicembre 2009.

Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DELLA SALUTE, DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA E DELLA DIFESA

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il considerando n. 15 del citato regolamento (CE) n. 765/2008;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

Visto l'art. 4 della citata legge n. 99 del 2009, ed in particolare il comma 1, secondo cui al fine di assicurare la pronta applicazione del capo II del citato regolamento (CE) n. 765/2008, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, con uno o più decreti di natura non regolamentare, alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità alle disposizioni del regolamento comunitario, alla definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli altri Paesi dell'Unione europea, nonché alla disciplina delle modalità di controllo dell'organismo da parte dei Ministeri concertanti, anche mediante la previsione della partecipazione di rappresentanti degli stessi Ministeri ai relativi organi statutari;

Visto il comma 3 del medesimo art. 4 della legge n. 99 del 2009, secondo cui per l'accreditamento delle strutture operanti nei diversi settori per i quali sia previsto l'accreditamento, il Ministero dello sviluppo economico e i Ministeri interessati disciplinano le modalità di partecipazione all'organismo di cui al comma 1 degli organismi di accreditamento, già designati per i settori di competenza dei rispettivi Ministeri, e tenuto conto altresì delle specifiche competenza attribuite in materia anche ad enti pubblici compresi l'Istituto superiore di sanità per la sicurezza dei prodotti alimentari e l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM) per la taratura;

Visti i commi 2 e 4 del medesimo art. 4 della legge n. 99 del 2009, che dispongono, fra l'altro, che il Ministero dello sviluppo economico, per il tramite del competente ufficio, è autorità nazionale referente per le attività di accreditamento, punto nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non assegnate all'organismo nazionale di accreditamento, e che, inoltre, dall'attuazione delle disposizioni del medesimo art. 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica e i Ministeri interessati provvedono a tale attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

Ritenuto di dover dare attuazione al citato art. 4, della legge n. 99 del 2009, salvi gli ulteriori provvedimenti nell'esercizio del potere conferito dalla medesima legge;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'unico organismo nazionale, nonché la definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento, e le modalità di controllo dell'organismo da parte dei Ministeri interessati.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «regolamento», il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

b) «legge», la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»;

c) «accreditamento», l'attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità;

d) «organismo nazionale di accreditamento», l'unico organismo nazionale che in uno Stato membro è stato autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento;

e) «valutazione della conformità», la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un processo, a un servizio, a un sistema, a una persona o a un organismo siano state rispettate;

f) «organismo di valutazione della conformità», un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

g) «valutazione *inter pares*», un processo di valutazione di un organismo nazionale di accreditamento eseguito da altri organismi nazionali di accreditamento conformemente ai requisiti del regolamento e, ove applicabili, ad altre specificazioni tecniche settoriali;
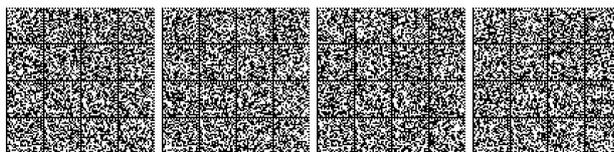
h) «autorità di vigilanza del mercato», un'autorità di uno Stato membro preposta alla vigilanza del mercato nel territorio di tale Stato;

i) «marcatura CE», una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l'apposizione;

l) «normativa comunitaria di armonizzazione», la normativa comunitaria che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;

m) «organismo nazionale italiano di accreditamento» l'organismo nazionale di accreditamento designato dall'Italia ai sensi della legge.

n) «autorità nazionale italiana per l'accreditamento», l'ufficio competente del Ministero dello sviluppo economico referente per le attività di accreditamento e punto di contatto con la Commissione europea ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge.

Art. 3.

Prescrizioni di carattere generale

1. L'organismo nazionale italiano di accreditamento si conforma ai principi e alle prescrizioni seguenti:

a) opera senza fini di lucro;

b) è dotato di un modello organizzativo atto a garantire che l'accreditamento, indipendentemente dall'utilizzo su base obbligatoria o volontaria previsto, sia effettuato come attività di interesse pubblico;

c) non offre né fornisce attività o servizi forniti dagli organismi di valutazione della conformità, non fornisce servizi di consulenza né possiede azioni o ha un interesse finanziario o gestionale in organismi di valutazione di conformità;

d) è dotato di requisiti strutturali, di risorse umane e procedurali di riservatezza e gestione dei reclami necessari per essere membro dell'infrastruttura europea di accreditamento di cui all'art. 14 del regolamento;

e) istituisce e gestisce apposite strutture atte a garantire la partecipazione effettiva ed equilibrata di tutte le parti interessate, sia in seno alla propria organizzazione sia nell'ambito dell'infrastruttura europea di accreditamento di cui all'art. 14 del regolamento;

f) non entra in concorrenza con gli organismi di valutazione della conformità;

g) non entra in concorrenza con altri organismi nazionali di accreditamento.

Art. 4.

Prescrizioni relative all'organizzazione

1. L'organismo nazionale italiano di accreditamento è dotato di personalità giuridica, di uno statuto, di una struttura organizzativa e di strumenti gestionali atti a soddisfare i seguenti requisiti:

a) assumere le responsabilità, che sono distinte da quelle delle altre autorità nazionali operanti nei medesimi settori, connesse con lo svolgimento dei compiti di accreditamento in ambito volontario, nonché essere in grado di rilasciare certificati di accreditamento per valutazioni di conformità anche in ambito regolato da specifiche prescrizioni normative, su incarico dell'amministrazione pubblica competente in base alle norme vigenti e fermo il rilascio da parte di tale pubblica amministrazione del provvedimento di autorizzazione finale eventualmente previsto;

b) garantire l'indipendenza dagli organismi di valutazione della conformità da esso valutati;

c) essere esente da pressioni commerciali;

d) non entrare in conflitto d'interesse con gli organismi di valutazione della conformità che ricorrono all'accreditamento;

e) salvaguardare l'obiettività e l'imparzialità della propria attività, anche mediante l'equilibrata ed effettiva partecipazione di tutte le parti interessate ai propri organi, garantendo, in quanto compatibile con il regolamento, il rispetto della norma UNI EN ISO 17011;

f) operare in modo che ogni decisione riguardante l'attestazione di competenza sia presa da persone competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione;

g) salvaguardare la riservatezza delle informazioni ottenute;

h) individuare le attività di valutazione della conformità per le quali è competente ad effettuare l'accreditamento, rinviando, se del caso, alle pertinenti legislazioni e norme tecniche comunitarie o italiane;

i) possedere le procedure necessarie per assicurare l'efficienza della gestione e l'adeguatezza dei controlli interni;

l) disporre di un numero di dipendenti competenti sufficiente per l'esecuzione adeguata dei propri compiti;

m) documentare le funzioni, le responsabilità e i poteri del personale che potrebbe influenzare la qualità della valutazione e dell'attestazione di competenza;

n) possedere, applicare ed aggiornare le procedure per controllare le prestazioni e la competenza del personale coinvolto nell'attività di accreditamento;

o) verificare che le valutazioni della conformità siano eseguite in modo adeguato, evitando oneri inutili per le imprese e tenendo debitamente conto delle dimensioni, del settore e della struttura delle imprese, del grado di complessità della tecnologia dei prodotti e del carattere di massa o seriale del processo di produzione;

p) pubblicare annualmente resoconti oggetto di revisione contabile, in conformità ai principi di contabilità previsti dalla normativa vigente;

q) sottoporsi regolarmente ad una valutazione inter pares organizzata dall'infrastruttura europea di accreditamento di cui all'art. 14 del regolamento;

2. Per l'accreditamento di organismi di valutazione della conformità operanti in settori per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la specifica normativa vigente prevede l'accreditamento da parte di uno o più Ministeri o da parte di enti pubblici da essi vigilati o da parte di organismi di accreditamento a tal fine già individuati, l'organismo nazionale italiano di accreditamento, ove sia incaricato dall'amministrazione pubblica ai sensi del comma 1 lettera *a)*, fermo restando quanto previsto

all'art. 8, comma 1, si dota di strumenti organizzativi che consentano adeguata partecipazione alle attività di accreditamento da parte dei predetti Ministeri e degli enti pubblici ed organismi a tal fine già designati dai Ministeri competenti; le modalità della partecipazione, anche ai fini dell'emissione dei certificati di accreditamento, sono concordate mediante convenzione, protocollo di intesa o altro analogo strumento bilaterale e, in carenza di accordo, sono individuate dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero interessato, sentite le parti.

Art. 5.

Prescrizioni relative al funzionamento

1. Salvo quanto dispone l'art. 39 del regolamento, l'organismo nazionale italiano di accreditamento valuta la competenza a svolgere una specifica attività di valutazione della conformità degli organismi di valutazione della conformità che ne fanno domanda e, in caso di esito positivo della valutazione, rilascia un certificato di accreditamento relativo alla specifica attività di valutazione della conformità. Quando ricorrono le ipotesi di cui all'art. 4, comma 2, il certificato di accreditamento è corredato di un riferimento all'organismo di accreditamento designato prima dell'entrata in vigore del presente decreto dal Ministero competente ai sensi della pertinente normativa di settore.

2. L'organismo nazionale italiano di accreditamento controlla gli organismi di valutazione della conformità ai quali ha rilasciato un certificato di accreditamento; quando, all'esito di un controllo, accerta che un organismo di valutazione della conformità accreditato non è più idoneo a svolgere la specifica attività di valutazione della conformità o ha commesso una violazione grave dei suoi obblighi adotta, seguendo procedure rese pubbliche, tutte le misure appropriate entro sessanta giorni per limitare, sospendere o revocare il certificato di accreditamento, informandone tempestivamente il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero o i Ministeri eventualmente interessati.

3. L'organismo nazionale italiano di accreditamento informa gli altri organismi nazionali di accreditamento circa le attività di valutazione della conformità relativamente alle quali esegue l'accreditamento e circa le modifiche di tali attività e rende pubbliche regolarmente le informazioni sui risultati della sua valutazione *inter pares*, sulle attività di valutazione della conformità relativamente alle quali effettua l'accreditamento e sulle modifiche di tali attività.

Art. 6.

Controllo da parte dello Stato

1. Al fine di garantire che l'organismo nazionale italiano di accreditamento soddisfi in modo permanente le prescrizioni di cui all'art. 8 del regolamento e quelle del presente decreto e delle sue successive modifiche e integrazioni, sono eseguiti controlli regolari sulla sua struttura e sull'attività svolta. Nell'eseguire i controlli si tiene particolarmente conto dei risultati della valutazione *inter pares* di cui all'art. 10 del regolamento.

2. Per un efficace esercizio del controllo di cui al comma 1, è istituita presso l'autorità nazionale italiana per accreditamento, referente ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge, una commissione di sorveglianza composta da rappresentanti dei Ministeri concertanti. La commissione è presieduta dal membro designato dal Ministero dello sviluppo economico che provvede all'organizzazione, coordinamento ed attuazione del programma di sorveglianza. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura dell'ufficio competente. La partecipazione alla commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

3. I Ministeri concertanti, nonché i Ministeri e gli enti pubblici che esprimono un interesse specifico nell'attività di accreditamento, designano propri rappresentanti negli organi statutari dell'organismo nazionale italiano di accreditamento e, in particolare, sono rappresentati quali soci nell'organo assembleare e designano propri rappresentanti negli organi direttivi. Il Ministero dello sviluppo economico designa inoltre il presidente del collegio sindacale o analogo organo di controllo e i Ministeri o gli enti pubblici con competenza prevalente per materia designano i presidenti dei comitati settoriali per l'accreditamento, o analoghi organismi comunque denominati, cui è attribuito il compito di deliberare in materia di accreditamento in ambiti che le norme nazionali vigenti attribuiscono alla competenza di detti Ministeri o di organismi di accreditamento da essi designati.

4. Sulla base del piano di sorveglianza messo a punto dalla commissione di cui al comma 2, ovvero su specifica richiesta della medesima, l'organismo nazionale italiano di accreditamento fornisce la documentazione attestante il mantenimento della conformità alle prescrizioni di cui al comma 1. L'organismo nazionale italiano di accreditamento produce tempestivamente informazioni concernenti l'attività di accreditamento e controllo degli organismi di valutazione della conformità svolta, la partecipazione alle valutazioni *inter pares*, nonché la documentazione comprovante la conformità delle tariffe applicate agli indici di congruità di cui all'art. 7.

5. Allorquando la commissione di cui al comma 2 constata che l'organismo nazionale italiano di accreditamento non soddisfa le prescrizioni del regolamento o non ottempera agli obblighi in esso previsti, definisce i provvedimenti da adottare e li propone, per l'adozione, all'autorità nazionale per l'accreditamento. L'autorità si assicura che il provvedimento adottato sia eseguito e ne informa la Commissione europea.

6. Per la trattazione dei reclami avverso le decisioni in materia di accreditamento o avverso la mancata adozione di tali decisioni, l'organismo nazionale italiano di accreditamento istituisce una specifica commissione, autorevole, imparziale e competente, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 4, del regolamento. L'organismo medesimo, nel rispetto della legge in materia di protezione dei dati personali, e con particolare riferimento alle esigenze connesse ai ricorsi avverso le predette decisioni o la loro mancata adozione, assicura alla commissione di cui al comma 2 l'accesso alla documentazione in suo possesso secondo le procedure istituite dall'Autorità nazionale di accreditamento.

Art. 7.

Criteri per la fissazione delle tariffe

1. L'organismo nazionale italiano di accreditamento determina le tariffe di accreditamento con provvedimento motivato e con espresso riferimento al recupero dei costi medi sostenuti, anche tenuto conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli altri Paesi dell'Unione europea, e nel rispetto dei seguenti principi:

a) valutazione rigorosa dei costi secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività di accreditamento;

b) differenziazione delle tariffe, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità degli oneri di accreditamento in rapporto alle attività di verifica di conformità per cui è richiesto l'accreditamento, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera *o)*;

c) evidenziazione di tutti gli elementi costitutivi della tariffa;

d) evidenziazione degli indici di congruità della tariffa;

e) indicazione delle modalità di verifica periodica e aggiornamento.

2. L'organismo nazionale italiano di accreditamento comunica i provvedimenti di cui al comma 1 almeno trenta giorni prima di metterli in vigore alla Commissione di cui all'art. 6, comma 2. In sede di prima applicazione, l'organismo nazionale italiano di accreditamento, entro trenta giorni dalla sua individuazione, è tenuto in ogni caso a rideterminare le tariffe di accreditamento applicate, sulla base dei criteri e secondo le modalità di cui al comma 1, e a comunicarle entro i trenta giorni successivi alla predetta commissione. Qualora la commissione ritenga le tariffe non rispondenti ai criteri prescritti, lo comunica all'autorità nazionale italiana per l'accreditamento, la quale provvede affinché l'organismo nazionale italiano di accreditamento determini correttamente le tariffe medesime, fissando ove del caso un termine. Fintantoché il procedimento di riderminazione non è concluso, continuano ad applicarsi le tariffe vigenti al momento della individuazione.

Art. 8.

Disposizioni transitorie e finali

1. Al fine di evitare duplicazioni e spreco di risorse, l'organismo nazionale di accreditamento, nella fase di prima organizzazione, prima di ogni iniziativa volta a dotarsi di nuove strutture proprie per i settori di accreditamento in cui attualmente non opera ovvero per i settori per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la specifica normativa vigente prevede l'accreditamento da parte di uno o più Ministeri o da parte di enti pubblici da essi vigilati o da parte di organismi di accreditamento a tal fine già individuati, instaura le opportune forme di collaborazione con amministrazioni pubbliche ed organismi già operanti in ciascuno dei predetti settori, in particolare se attualmente già in possesso di riconoscimento quale firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA MLA, attribuendo ad essi, anche ai fini dell'emissione dei certificati di accreditamento, mediante opportune convenzioni, protocolli di intesa o simili strumenti giuridici, un ruolo adeguato e significativo nelle proprie strutture operative e avvalendosi, secondo modalità regolate consensualmente, del relativo personale e delle relative strutture.

2. L'applicazione del presente decreto fa salve le disposizioni previste dalla legislazione speciale a tutela degli interessi generali della collettività nei settori della sicurezza pubblica, della incolumità pubblica, della salute pubblica e dell'ambiente e della difesa nazionale.

3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici competenti provvedono all'attuazione dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. Il presente decreto è immediatamente efficace.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2009

Il Ministro dello sviluppo economico
SCAJOLA

Il Ministro dell'interno
MARONI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
ZAIA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PRESTIGIACOMO

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MATTEOLI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro della salute
FAZIO

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GELMINI

Il Ministro della difesa
LA RUSSA

Registrato alla Corte dei conti 15 gennaio 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 30

10A00763
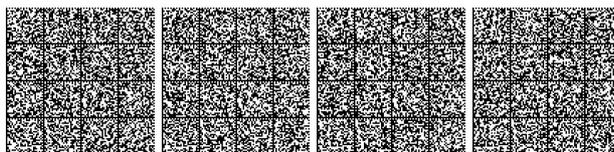
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 novembre 2009.

Percorsi formativi per i proprietari dei cani.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista l'ordinanza contingibile ed urgente del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009, concernente la «tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 7 della suddetta ordinanza che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali per stabilire i criteri e le linee guida per la programmazione dei percorsi formativi di cui al comma 4 dello stesso articolo;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante «Delega delle attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione al Sottosegretario di Stato on.le Francesca Martini», registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;

Decreta:

Art. 1.

1. I percorsi formativi per i proprietari dei cani di cui all'art. 1, comma 4 dell'ordinanza contingibile ed urgente del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani, di seguito denominata «Ordinanza», sono organizzati sulla base dei criteri e delle linee guida riportati nell'allegato al presente decreto.

2. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 1, comma 4 dell'Ordinanza, i comuni congiuntamente con le Aziende sanitarie locali per l'organizzazione dei percorsi formativi possono avvalersi anche della collaborazione di educatori cinofili di comprovata esperienza.

3. I medici veterinari per poter essere definiti «esperti in comportamento animale» devono essere in possesso dei requisiti previsti nelle linee guida emanate dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari italiani (FNOVI). Inoltre è ritenuto valido ai fini della suddetta definizione il possesso del diploma europeo di specialista in medicina comportamentale.

4. Il presente decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 26 novembre 2009

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
MARTINI

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 99

ALLEGATO
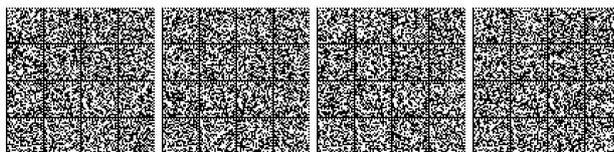
Obiettivo generale del corso

L'obiettivo generale del corso di formazione, previsto all'art. 1, comma 4 dell'ordinanza 3 marzo 2009, è quello di favorire un corretto sviluppo della relazione tra il cane ed il proprietario al fine di consentire l'integrazione dell'animale nel contesto sociale.
Il percorso formativo fornisce nozioni sulla normativa vigente e sulle caratteristiche fisiologiche ed etologiche del cane in modo da indirizzare il proprietario verso il possesso responsabile.
Il percorso formativo, inoltre, infondendo ai proprietari di cani la conoscenza dei loro doveri e delle loro responsabilità civili e penali nonché la comprensione del cane e del suo linguaggio, valorizza il rapporto interspecifico e previene lo sviluppo di comportamenti indesiderati da parte degli animali.
Il cane, in quanto essere senziente, è dotato di capacità cognitive che devono essere potenziate ed ha esigenze etologiche e comportamenti che il suo compagno umano deve comprendere e accettare affinché sia favorito il suo inserimento nella società.

Fruitori

Sono fruitori del corso di formazione tutti i cittadini proprietari e detentori di cani o che intendano divenirlo. La partecipazione al percorso formativo per tali fruitori è su base volontaria.

Sono fruitori obbligati i proprietari o detentori dei cani individuati dai Comuni in collaborazione con i Servizi Veterinari ai sensi dell'articolo 1, comma 6 dell'Ordinanza.
In particolare sulla base dell'anagrafe canina regionale le suddette autorità sanitarie decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi.

Contenuti del corso base

Durante il percorso formativo devono essere affrontati almeno i seguenti argomenti:

1. l'etologia canina;
2. lo sviluppo comportamentale in relazione alle diverse fasi della vita (da cucciolo a cane anziano);
3. il benessere del cane: bisogni fondamentali e principali cause di sofferenza;
4. la comunicazione intra ed extraspecifica. Il linguaggio del cane: comunicazione olfattiva, acustica e visiva;
5. relazione uomo - cane: errori di comunicazione;
6. come prevenire l'aggressività e i problemi di comportamento;
7. normativa vigente in materia di tutela del benessere degli animali d'affezione: obblighi e responsabilità del proprietario.

Il corso base prevede un minino di 5 sessioni didattiche di due ore ciascuna.
La fase teorica può essere integrata da dimostrazioni pratiche.

Corso obbligatorio per i proprietari dei cani di cui all'art. 1, comma 6

I proprietari dei cani di cui all'articolo 1, comma 6 dell'Ordinanza, devono seguire il percorso obbligatorio prescritto dal veterinario ufficiale che può avvalersi della consulenza di un medico veterinario esperto in comportamento animale per una valutazione comportamentale sul cane volta ad individuare il percorso formativo e terapeutico più idonei.
Il percorso formativo per questi fruitori obbligati deve prevedere approfondimenti ed un maggior numero di sessioni didattiche al fine di esaminare alcuni argomenti del corso di formazione in maniera più esaustiva. Devono, inoltre, essere previsti moduli didattici pratici con il cane per una più corretta gestione del proprio animale.
I risultati del percorso formativo sono soggetti a verifica periodica da parte del servizio veterinario.

Rilascio del patentino

Al termine del percorso formativo il proprietario deve effettuare un test di verifica predisposto dal servizio veterinario ufficiale volto a valutare le conoscenze acquisite e al conseguente rilascio del patentino.

Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in collaborazione con la Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani (FNOVI) ha sviluppato i contenuti del percorso formativo di base che è messo a disposizione delle Autorità preposte all'organizzazione dei corsi. Tale percorso di base è reperibile presso gli Ordini provinciali dei medici veterinari e sul sito del Ministero – sezione salute www.ministerosalute.it

10A00556
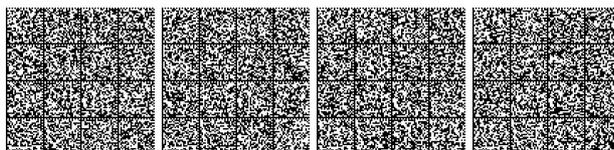
DECRETO 11 dicembre 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Phorix».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 21 luglio 2009 dall'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Phorix», contenente le sostanze attive imidacloprid e ciflutrin, uguale al prodotto di riferimento denominato «Kohinor Plus» registrato al n. 10927 con D.D. in data 15 maggio 2001, dell'impresa Magan Italia S.r.l. con sede in Bergamo, via G. Falcone, 13;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento denominato «Kohinor Plus»;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatti salvi, pena la revoca del prodotto fitosanitario in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95, attualmente in corso per il prodotto fitosanitario di riferimento ai sensi della direttiva 2006/39/CE;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010 l'impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l., con sede legale in Bergamo, via G. Falcone, 13, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato PHORIX, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti salvi, pena la revoca del prodotto fitosanitario in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti alle conclusioni delle valutazioni in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95, attualmente in corso per il prodotto fitosanitario di riferimento ai sensi della direttiva 2006/39/CE.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 5-10-20-25-50-75-100-150-200-250-500 e L 1-2-3-5.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'impresa Lifa S.r.l. in Vigonovo (Venezia); importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa Makhteshim Chemical Works Ltd - Beer Sheva (Israele).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14800.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PHORIX

Insetticida sistemico per la lotta contro gli insetti ad apparato boccale succhiatore e masticatore su pomacee, drupacee, patata, pomodoro, melanzana, peperone, melone, cocomero, lattuga, floreali e ornamentali, barbabietola da zucchero, tabacco, fungaie

EMULSIONE CONCENTRATA

PHORIX

Autorizzazione del Ministero del lavoro, della Salute e delle politiche Sociali n. del

COMPOSIZIONE

g 100 di PHORIX contengono:

IMIDACLOPRID puro	7,1 g (75 g/l)
CIFLUTRIN puro	2,4 g (25 g/l)
Coadiuvanti q. b. a	100 g

Contiene N-metilpirrolidone

MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl
Via Falcone 13
24126 Bergamo
Tel. 035 328811
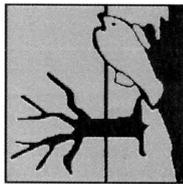
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Stabilimento di produzione:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD
P.O.B. 60 – 84 PLUS - BEER-SHEVA - ISRAELE
LIFA SRL – Vigonovo (VE)
Quantità netta del preparato:
5-10–20–25–50–75–100-150-200-250-500 ml; 1-2-3-5 L
Partita N.
Distribuito da: **CHEMICALS BRA S.r.l.** – Verona (VR)

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Sp1 - non contaminare l'acqua con il suo prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]

NORME PRECAUZIONALI: conservare la confezione ben chiusa. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: **IMIDACLOPRID 7,1%; CIFLUTRIN 2,4%** le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

IMIDACLOPRID: terapia: sintomatica

CIFLUTRIN: sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre e post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. **Sintomi a carico del SNC:** tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. **Terapia:** sintomatica e di rianimazione

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO

PHORIX può essere utilizzato sulle seguenti colture alle dosi sottoindicate:

Pomacee (Melo e Pero): alla dose di 120 ml/hl contro afidi (*Aphis pomi, Aphis pyri, Dysaphis plantaginea), cicaline (Empoasca spp.),* psille *(Psylla spp.),* tentredini *(Hoplocampa spp.),* microlepidotteri *(Leucoptera scitella, Lithocolletis blancardella, Lyonetia clerkella).* Nei trattamenti ad orecchietta di topo miscelare con olio minerale. Sui microlepidotteri trattare nell'epoca del massimo sfarfallamento.

Drupacee (Pesco, Nettarina, Albicocco, Susino e Ciliegio): alla dose di 120 ml/hl contro afidi (*Myzus persicae, Myzus cerasi, Brachycaudus schwartzii, Hyalopterus spp.),* cicaline *(Empoasca spp.),* microlepidotteri *(Phyllonorycter spp.), Metcalfa pruinosa* e tripidi del pesco (*Thrips major, Taeniothrips meridionalis*). Nei trattamenti a rottura gemme - bottoni rosa miscelare con olio minerale. Sui microlepidotteri trattare nell'epoca del massimo sfarfallamento.

Pomodoro, melanzana, peperone: alla dose di 120 ml/hl (0,96 l/ha) contro afidi (*Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aulacorthum solani*), nottue (*Autographa gamma, Agrotis ipsilon, Agrotis segetum, Heliothis armigera, Mamestra oleracea, Mamestra brassicae, Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua*), piralidi (*Udea ferrugalis Ostrinia nubilalis),* dorifora *(Leptinotarsa decemlineata*). cimice (*Nezara viridula*); alla dose di 150 ml/hl (1,2 l/ha) contro aleurodidi (*Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci*), tripidi (*Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis*).

Cocomero, melone: alla dose di 120 ml/hl (0,96 l/ha) contro afidi (*Aphis gossypii, Aphis craccivora, Myzus persicae*), nottue (*Autographa gamma, Agrotis ipsilon, Agrotis segetum, Heliothis armigera*); alla dose di 150 ml/hl (1,2 l/ha) contro aleurodidi (*Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci*), tripidi (*Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis*).

Lattughe e simili (lattuga, scarola, indivia): contro afidi (*Nasonovia ribis-nigri, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Hyperomyzus lactucae*), nottue (*Autographa gamma, Agrotis ipsilon, Agrotis segetum, Heliothis armigera, Mamestra oleracea, Mamestra brassicae, Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua*); contro aleurodidi (*Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci*) 150 ml/hl.

Patata: alla dose di 120 ml/hl (0,96 l/ha) contro afidi (*Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae, Aphis gossypii, Aphis fabae, Aphis nasturtii, Aulacorthum solani*), nottue (*Agrotis ipsilon, Agrotis segetum, Heliothis armigera, Spodoptera exigua*), dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*).

Tabacco: alla dose di 120 ml/hl (0,96 l/ha) contro afidi (*Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae, Myzus nicotianae, Myzus persicae*), altica (*Epithrix hirtipennis*), nottue (*Agrotis ipsilon, Agrotis segetum, Autographa gamma, Heliothis armigera, Noctua pronuba, Mamestra brassicae, Mamestra oleracea, Mamestra suasa, Spodoptera exigua*), piralide (*Udea ferrugalis*).

Barbabietola da zucchero: alla dose di 120 ml/hl (0,96 l/ha) contro altica (*Chaetocnaema tibialis*), Atomaria (*Atomaria linearis*), afidi (*Aphis fabae, Myzus persicae*), nottue (*Autographa gamma, Agrotis exclamationis, Agrotis ipsilon, Agrotis segetum, Mamestra oleracea, Mamestra brassicae*), tignola (*Scrobipalpa ocellatella),* piralide (*Ostrinia nubilalis*), cleono (*Coenorrhynchus mendicus*), lisso (*Lixus junci, Lixus sanguineus, Lixus scabricollis*), casside (*Cassida vittata, Cassida nebulosa, Cassida nobilis*).

Floreali e ornamentali: alla dose di 120 ml/hl contro afidi (es. *Aphis gossypii, Macrosiphoniella chrysanthemi, Macrosyphum rosae*), Metcalfa pruinosa, nottue, cimici e piralidi; alla dose di 150 ml/hl (1,2 l/ha) contro aleurodidi (*Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci*), tripidi (*Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis*).

Su floreali ed ornamentali, prima dell'impiego su vasta scala, effettuare saggi preliminari su un numero limitato di piante.

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL..................................

11 DIC. 2009

FUNGAIE: PHORIX è impiegato contro i Ditteri che infestano le coltivazioni dei funghi Prataiolo (*Agaricus bisporus*) e Pleurotus (*Pleurotus spp.*). E' particolarmente attivo nei confronti dei Foridi (*Megaselia spp.*) ed esercita anche un buon controllo sugli Sciaridi (*Lycoriella spp.*) e sui Cecidomidi (*Heteropeza pigmea, Micophila sp.*).

Modalità di distribuzione e dosi:

- **Prataiolo**: distribuire PHORIX nel composto al momento della semina, oppure a fine incubazione durante l'insaccamento o il carico delle stanze di coltivazione. Dose di impiego: 150-200 mL/ton di composto, diluiti in 10-20 litri di acqua.
- **Pleurotus**: distribuire PHORIX nel composto al momento della semina. Dose di impiego: 150-200 mL/ton di composto, diluiti in 10-20 litri di acqua.

N.B.: le concentrazioni sono calcolate per irroratrici a volume normale e per un volume minimo di 800 l/ha. Nel caso di irroratrici a basso o ultrabasso volume le concentrazioni del prodotto devono essere aumentate in modo da garantire lo stesso dosaggio per ettaro. Il prodotto deve essere sciolto in acqua alle concentrazioni indicate. Versare direttamente il prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito a metà di acqua; riempire quindi con il rimanente quantitativo di acqua e mantenere in agitazione.

Sulle colture orticole, floreali e ornamentali è consentito il trattamento mediante impianti di irrigazione a goccia o trattando direttamente il suolo appena dopo la crisi di trapianto, effettuando due applicazioni a distanza settimanale alla dose di 1600 ml/ha.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta per pomodoro, melanzana e peperone in serra, 7 giorni per pomodoro, melanzana e peperone in campo, per melone e cocomero e per lattughe, 14 giorni per patata, 21 giorni per pesco, nettarine, susino, ciliegio, 28 giorni per melo, 30 giorni per tabacco e barbabietola da zucchero, 35 giorni per albicocco, 50 giorni per pero.

COMPATIBILITÀ

Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

Il formulato contiene sostanze attive molto tossiche per le api. Non trattare nella immediata prefioritura (almeno 10 giorni prima della fioritura) nè in fioritura.

ATTENZIONE:

DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO.

IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO (ART. 9, COMMA 3, D.L.VO N° 65/2003).

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.

DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

[1 1 DIC. 2009

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL..................................
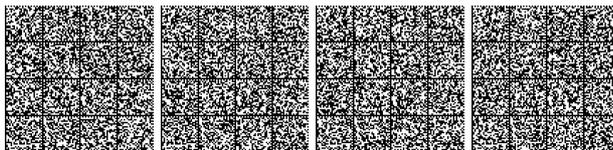
ed. lug09

PHORIX

INSETTICIDA
EMULSIONE CONCENTRATA
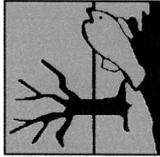
PHORIX

Composizione
100 g di PHORIX contengono:
IMIDACLOPRIN puro 7,1 g (= 75 g/l)
CIFLUTRIN puro 2,4 g (= 25 g/l)
coadiuvantii q.b. a 100 g
Contiene n-metilpirrolidone

PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamente Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl
Via Falcone, 13
24126 Bergamo. Tel. 035 328811

Autorizzazione del Ministero del lavoro, della Salute e delle politiche Sociali n. del

Taglie: 5-10–20–25–50–75-100 ml
Partita N.
Distribuito da: **CHEMICALS BRA S.r.l.** – Verona (VR)

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 11 DIC. 2009

10A00597

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 dicembre 2009.

Proroga al 31 dicembre 2010 della valenza temporale del Fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa. (Decreto n. 49263).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui si prevede che, in attesa di un'organica riforma degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del 27 novembre 1997, n. 477, con cui è stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali riguardanti per la materia, recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni;

Visto l'art. 4, comma 2, della legge 11 maggio 1999, n. 140, nella parte in cui prevede che vengano dettate norme per agevolare, senza oneri a carico dello stato, l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, nell'ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno al reddito e dell'occupazione di cui al sopra citato art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'accordo del 26 luglio 1999, intervenuto tra le parti sociali, così come individuate dall'art. 4, comma 2, della legge n. 140/1999, con il quale, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il regolamento recante l'istituzione del «Fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa», approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del 28 settembre 2000, n. 351;

Visto l'accordo integrativo del 12 luglio 2007, con il quale le parti firmatarie del citato accordo del 26 luglio 1999 hanno inteso modificare la valenza temporale della regolamentazione, fissandola, di comune intesa, alla data del 31 dicembre 2011;

Visto l'art. 1-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, in base al quale «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere eccezionalmente emanate, per il biennio 2009-2010, norme in deroga a singole disposizioni dei regolamenti previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

Considerata l'esigenza - nelle more dell'emanazione di apposito regolamento da adottarsi secondo le procedure di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 140/1999 e all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, citati nei capoversi precedenti l'esigenza - di provvedere, ai sensi dell'art. 1-*bis* di cui al capoverso precedente, all'immediata proroga al 31 dicembre 2010 della valenza temporale del Fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 6, comma 3, del decreto 28 settembre 2000, n. 351, le parole «nell'arco di sette anni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2010»;

2. All'art. 7 del decreto 28 settembre 2000, n. 351, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Al trattamento di cui al comma 1, lettera *b)*, possono accedere sia i lavoratori che si trovino nelle condizioni richieste al momento di entrata in vigore del presente decreto, sia coloro i quali maturino i necessari requisiti a decorrere dalla predetta data fino al 31 dicembre 2010. In ogni caso il diritto deve essere esercitato, a pena di decadenza, dai primi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dai secondi entro il 31 dicembre 2010»;

3. All'art. 7, comma 5, del decreto 28 settembre 2000, n. 351:

a) le parole «nell'arco di sette anni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2010»;

b) le parole «L. 8.000.000 per il primo anno, 6.000.000 per il secondo anno, 4.500.000 per il terzo anno» sono sostituite dalle seguenti: «euro 4.130,00 per il primo anno, 3.100,00 per il secondo anno, 2.320,00 per il terzo anno»;
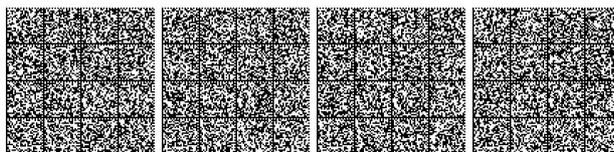
4. All'art. 10 del decreto 28 settembre 2000, n. 351, è aggiunto il seguente comma:

«2-*bis* fermi restando i poteri del comitato amministratore del fondo previsti all'art. 4, comma 1, lettera *c)*, il contributo è dovuto ininterrottamente dalla data di istituzione del fondo medesimo fino alla data del 31 dicembre 2010».

5. All'art. 11, comma 1, del decreto 28 settembre 2000, n. 351, le parole «trascorsi sette anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2010».

Art. 2.

Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, tutte le prestazioni erogate dal fondo di solidarietà per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, saranno coperte dai contributi di cui all'art. 10 del decreto 28 settembre 2000, n. 351.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2009

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A00729

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 gennaio 2010.

Calendario per la campagna 2010 della pesca professionale del novellame di sardine (*sardina philcardus*) e del rossetto (*aphia minuta*).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, recante disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.1639 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n.153, in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n.154, concernente modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 e successive modifiche, concernente il rilascio delle licenze di pesca per l'esercizio della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1996, recante la disciplina della pesca del novellame da consumo e, in particolare, l'art. 1, comma 3;

Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e, in particolare, l'art. 14;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, inerente la «Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 2009 recante «Delega al Sottosegretario di Stato on.le Antonio Buonfiglio»;

Tenuto conto delle autorizzazioni rilasciate per le precedenti campagne di pesca del novellame da consumo e del rossetto;

Tenuto conto del favorevole parere scientifico in merito all'attività di pesca del bianchetto e del rossetto;

Considerato che non sono emersi elementi tali da giustificare sostanziali variazioni delle date di inizio della campagna 2010;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella riunione del 21 dicembre 2009, ha espresso parere favorevole all'attività di pesca del novellame da consumo e del rossetto per l'anno 2010.

Decreta:

1. Per l'anno 2010 la pesca professionale del novellame di sardina (*sardina philcardus*) e del rossetto (*aphia minuta*) è consentita nei giorni feriali, alle unità allo scopo autorizzate, per sessanta giorni consecutivi a decorrere inderogabilmente dal 15 febbraio al 15 aprile 2010 nelle acque antistanti tutti i compartimenti marittimi interessati, ad esclusione del compartimento marittimo di Manfredonia dove il periodo di pesca decorre dall'11 gennaio all'11 marzo 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2010

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
BUONFIGLIO

10A00728

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Kurian Marykutty, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti,in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kurian Marykutty ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing» conseguito nell'anno 2001 presso la «Gravismed's School of Nursing» di Visakhapatnam (India) dalla sig.ra Kurian Marykutty, nata a Arpookara (India) il giorno 29 ottobre 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sigra Kurian Marykutty è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A00563

DECRETO 8 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Abraham Aleyamma, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Abraham Aleyamma ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Infermiere» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;
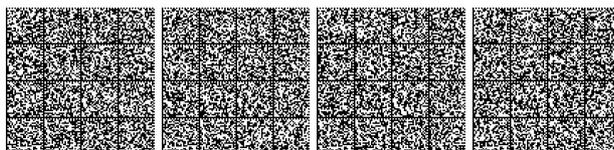
Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/32095 del 25 ottobre 2007 con il quale è stato riconosciuto il titolo di infermiere, ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la sig.ra Abraham Aleyamma si sia iscritta all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla sig.ra Abraham Aleyamma in data 2 dicembre 2009;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Infermiere» conseguito nell'anno 2005, presso la «Bapuji School of Nursing» di Davangere (India) dalla sig.ra Abraham Aleyamma, nata a Neendoor-Kerala (India) il giorno 24 aprile 1981, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Abraham Aleyamma è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A00564

DECRETO 11 gennaio 2010.

Non inclusione della sostanza attiva metam nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 195 e adeguamento degli impieghi dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva relativamente agli usi ora riconosciuti essenziali, in applicazione della Decisione del Consiglio 2009/562/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visti i regolamenti (CE) della commissione n. 451/2002 e n. 1490/2004 che stabiliscono le modalità dettagliate per la terza fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive, tra cui il metam, da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I di detta direttiva;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del consiglio;

Visto che ai sensi del citato regolamento (CE) n. 396/2005 per la sostanza attiva metam è variata l'espressione del Limite massimo di residuo (LMR);
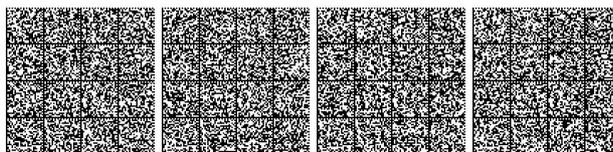
Visti i decreti dirigenziali con i quali i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metam sono stati adeguati alle condizioni stabilite dal Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Vista la decisione del consiglio 2009/562/CE relativa alla non iscrizione della sostanza attiva metam nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che nel rispetto di condizioni rigorose intese a minimizzare i rischi per la salute dell'uomo, degli animali e della tutela dell'ambiente, è stato pertanto concessa la possibilità agli Stati richiedenti, di continuare ad utilizzare la sostanza attiva metam, per un periodo più lungo rispetto a quello fissato dalla decisione;

Visto l'allegato della suddetta decisione che riporta l'elenco degli Stati membri che possono mantenere le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, contenenti il metam e gli usi autorizzati per ogni singolo Stato membro, ora ritenuti essenziali, fino al 31 dicembre 2014;

Considerato che pertanto i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metam rimangono in commercio fino al 31 dicembre 2014 per i soli impieghi autorizzati e ora ritenuti essenziali in base a quanto riportato nell'allegato alla decisione Decisione del consiglio 2009/562/CE;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio.

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva metam, non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. I prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva metam, autorizzati per impieghi diversi da quelli riportati nell'allegato 1 al presente decreto (usi essenziali), sono revocati a partire dal 13 gennaio 2010.

2. Sono confermate fino al 31 dicembre 2014 le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metam riportati nell'allegato 2 al presente decreto, limitatamente ai soli impieghi autorizzati e ora ritenuti essenziali.

3. L'impresa titolare della registrazioni dei prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva metam elencati nell'allegato 2 al presente decreto, è tenuta ad adeguare le etichette, in base agli usi autorizzati, alle nuove condizioni d'impiego (usi essenziali).

4. L'impresa titolare della registrazioni dei prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva metam è tenuta a rietichettare, o a fornire ai rivenditori un fac-simile di etichetta per le confezioni dei prodotti eventualmente giacenti sia presso i magazzini di deposito sia presso gli esercizi di vendita e ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego in conformità alle nuove disposizioni.

Art. 3.

1. Non è previsto un periodo di smaltimento scorte dei prodotti fitosanitari mantenuti in commercio fino al 31 dicembre 2014, con le etichette conformi ai soli usi autorizzati e ora ritenuti essenziali.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva dovranno presentare, al Ministero della salute, entro il 31 dicembre di ogni anno:

a) la documentazione attestante la ricerca di metodi alternativi per gli usi considerati essenziali,

b) una stima dei quantitativi di metam impiegata per gli usi essenziali.

3. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari che rimangono sul mercato fino al 31 dicembre 2014, contenenti la sostanza attiva metam, dovranno inviare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le nuove etichette riportanti i soli impieghi autorizzati e ora ritenuti essenziali.

Il presente decreto, sarà notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito di questo Ministero all'indirizzo: http://www.ministerosalute.it/fitosanitariwsWeb new/FitosanitariServlet".

Roma, 11 gennaio 2010

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO 1

Tabella riassuntiva relativa agli usi ora ritenuti essenziali e autorizzati in Italia per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metam

(usi essenziali autorizzati in Italia)
Riso, lattuga e simili, pomodori, peperoni e melanzane, cucurbitacee, carote, ortaggi a tubero e a stelo, patate, tabacco, ripristino di vigneti e frutteti , fiori.

ALLEGATO 2

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva metam in commercio fino al 31 dicembre 2014 per i soli usi autorizzati e ora ritenuti essenziali riportati nell'allegato 1

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data di reg.ne	Impresa
1.	357	FUMATHANE-S	22/01/19971	TAMINCO ITALIA S.R.L.
2.	535	GEORT 50	16/02/1972	TAMINCO ITALIA S.R.L.
3.	565	FUMATHANE 510	15/01/1972	TAMINCO ITALIA S.R.L.
4.	692	SOLFUM 40	19/09/1972	TECNITERRA S.R.L.
5.	1507	TAMISOL	06/04/1974	TAMINCO ITALIA S.R.L.
6.	3737	GEORT	02/07/1980	TAMINCO ITALIA S.R.L.
7.	3745	METAM	19/06/1980	CHEMIA S.P.A.
8.	3765	FUMISOL	19/06/1980	SIPCAM S.P.A.
9.	3779	VAPAM	19/06/1980	TAMINCO ITALIA S.R.L.
10.	6128	METAMBAS	19/10/1984	TAMINCO ITALIA S.R.L.
11.	9298	METHAM NA 51	28/08/1997	TAMINCO ITALIA S.R.L.
12.	9299	METHAM NA 38	28/08/1997	TAMINCO ITALIA S.R.L.
13.	10338	TAMISOL 510	28/02/2000	TAMINCO ITALIA S.R.L.
14.	10361	METAMAK	08/03/2000	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD
15.	11355	TAMIFUM	05/06/2002	TAMINCO ITALIA S.R.L.
16.	11572	GEOSAF 39	03/02/2003	TAMINCO ITALIA S.R.L.
17.	12607	TAMIFUM-K	30/06/2005	TAMINCO ITALIA S.R.L.
18.	12689	GREENSAN 39	26/05/2005	TAMINCO ITALIA S.R.L.
19.	12750	TAMIFUM FORTE	16/06/2008	TAMINCO ITALIA S.R.L.
20.	12981	DIVAPAN 51	18/01/2006	TAMINCO ITALIA S.R.L.

10A00724

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 13 gennaio 2010.

Disposizioni in materia di raccolta, per finalità statistiche di bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale verso l'estero, dei dati relativi alle attività rimpatriate o regolarizzate ai sensi del decreto-legge n. 194/2009.

LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 62, comma 2 del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, con il quale si stabilisce che ogni riferimento all'Ufficio italiano dei cambi contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende effettuato alla Banca d'Italia;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, «Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005» e, in particolare, l'art. 11, comma 1, ai sensi delle quali la Banca d'Italia, per finalità statistiche riguardanti la compilazione della bilancia dei pagamenti e degli altri indicatori monetari e finanziari per l'analisi economica, stabilisce con proprio provvedimento i termini e le modalità per la trasmissione di dati e notizie necessari cui sono tenuti gli operatori residenti in Italia e l'art. 11, comma 6, in base al quale i criteri per l'applicazione delle sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 1, sono stabiliti dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento;

Visto il Provvedimento della Banca d'Italia del 28 settembre 2009, recante «Disposizioni in materia di raccolta, per finalità statistiche di bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale verso l'estero, dei dati relativi alle attività rimpatriate o regolarizzate ai sensi del decreto-legge n. 78/2009, convertito nella legge n. 102 del 3 agosto 2009»;

Visto il Provvedimento della Banca d'Italia del 16 dicembre 2009, recante «Disposizioni in materia di raccolta di informazioni statistiche per la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale verso l'estero»;

Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legge n. 194 del 30 dicembre 2009, con oggetto «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;

EMANA
le seguenti disposizioni:

Art. 1.

Finalità

La Banca d'Italia, nell'ambito dei compiti di raccolta, compilazione e pubblicazione di informazioni statistiche concernenti la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale verso l'estero dell'Italia, rileva le informazioni relative alle attività rimpatriate o regolarizzate ai sensi dell'art. 13-*bis* del decreto-legge n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge n. 102/2009, e dell'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 194/2009.

Art. 2.

Destinatari delle disposizioni

Le disposizioni del presente Provvedimento si applicano agli intermediari di cui all'art. 11, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, convertito nella legge n. 409 del 23 novembre 2001.

Art. 3.

Oggetto delle rilevazioni

1. Le rilevazioni hanno ad oggetto le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione delle attività finanziarie o patrimoniali di cui al comma 1 dell'art.13-*bis* del decreto-legge n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge n. 102/2009, e dell'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 194/2009.

2. Sono previste distinte rilevazioni per le operazioni di:

a) rimpatrio con liquidazione;

b) regolarizzazione o rimpatrio senza liquidazione.

Art. 4.

Modalità di compilazione, frequenza e termini di invio delle rilevazioni

La rilevazione delle informazioni di cui all'art. 1 avviene secondo quanto disposto dall'art. 4 del Provvedimento della Banca d'Italia del 28 settembre 2009.

Art. 5.

Sanzioni

Alla violazione degli obblighi di segnalazione di cui al presente Provvedimento si applicano le previsioni di cui al comma 6 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 195/2008.

Art. 6.

Entrata in vigore

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 13 gennaio 2010

Il direttore generale: SACCOMANNI

10A00725
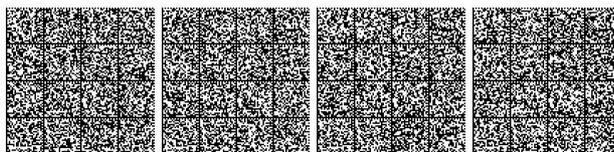
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 23 settembre 2009, n. 168, recante: «Disposizioni urgenti in materia di acconti di imposta, nonché di trasferimenti erariali ai comuni.».

Il decreto-legge 23 settembre 2009, n. 168, recante: «Disposizioni urgenti in materia di acconti di imposta, nonché di trasferimenti erariali ai comuni», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 274 del 24 novembre 2009.

Si comunica che, a decorrere dal 31 dicembre 2009, le disposizioni del predetto decreto-legge sono state recepite dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, concernente: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).», pubblicata nel supplemento ordinario n. 243/L alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 302 del 30 dicembre 2009.

10A00793

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 gennaio 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 13 gennaio 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4563
Yen	133,02
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,168
Corona danese	7,4405
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,89460
Fiorino ungherese	266,82
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7090
Zloty polacco	4,0563
Nuovo leu romeno	4,1179
Corona svedese	10,1978
Franco svizzero	1,4788
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1785
Kuna croata	7,2850
Rublo russo	43,0400
Lira turca	2,1072
Dollaro australiano	1,5729
Real brasiliano	2,5345
Dollaro canadese	1,5065
Yuan cinese	9,9419
Dollaro di Hong Kong	11,2934
Rupia indonesiana	13324,06
Rupia indiana	66,3270
Won sudcoreano	1639,22
Peso messicano	18,5678
Ringgit malese	4,8768
Dollaro neozelandese	1,9632
Peso filippino	66,781
Dollaro di Singapore	2,0209
Baht tailandese	48,098
Rand sudafricano	10,7402

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A00726
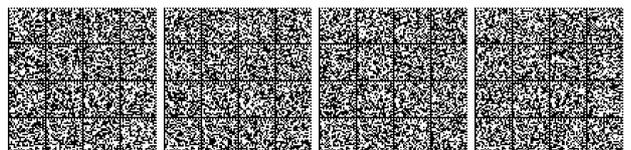
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 gennaio 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 14 gennaio 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4486
Yen	132,88
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,045
Corona danese	7,4403
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,89050
Fiorino ungherese	267,40
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7087
Zloty polacco	4,0592
Nuovo leu romeno	4,1292
Corona svedese	10,1715
Franco svizzero	1,4804
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1640
Kuna croata	7,2880
Rublo russo	42,6730
Lira turca	2,1149
Dollaro australiano	1,5591
Real brasiliano	2,5585
Dollaro canadese	1,4942
Yuan cinese	9,8900
Dollaro di Hong Kong	11,2366
Rupia indonesiana	13277,04
Rupia indiana	66,1200
Won sudcoreano	1623,60
Peso messicano	18,4841
Ringgit malese	4,8376
Dollaro neozelandese	1,9531
Peso filippino	66,276
Dollaro di Singapore	2,0098
Baht tailandese	47,641
Rand sudafricano	10,7700

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A00727
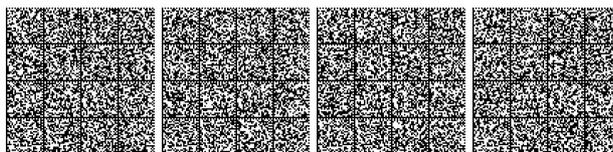
MINISTERO DELLA SALUTE

Elenco degli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di medicinali ad uso veterinario

Si riporta l'elenco degli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di medicinali ad uso veterinario ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 46 del decreto legislativo del 6 aprile 2006, n. 193,«Attuazione della direttiva n. 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari» alla data del 31 dicembre 2009.

Le tipologie di produzione o controlli autorizzati agli stabilimenti in elenco, sono riportate dettagliatamente nelle rispettive autorizzazioni che sono state notificate alle società titolari degli stabilimenti stessi.

Il medesimo elenco è altresì disponibile sul sito del Ministero della salute alla sezione farmaci e dispositivi veterinari www.ministerosalute.it/farmaci Veterinari:

1. ABBOTT S.p.A.
   Via PONTINA Km 52 – 04100 CAMPOVERDE DI APRILIA (Latina) –
2. ABIOGEN PHARMA S.p.A.
   Via MEUCCI, 36 - 56014 OSPEDALETTO (Pisa) -
3. ACME DRUGS S.r.l.
   Via PORTELLA DELLA GINESTRA, 9 - 42025 CAVRIAGO (Reggio Emilia)-
4. ALFA OMEGA S.r.l.
   Via LEONARDO DA VINCI, 28 – 44100 COPPARO (Ferrara) –
5. ASCOR CHIMICI S.p.A.
   Via PIANA, 265 - 47032 BERTINORO (Forlì Cesena) –
6. BAYER HEALTHCARE MANUFACTURING S.R.L.
   Via delle GROANE, 126 - 20024 GARBAGNATE MILANESE (Milano) –
7. BIOLAB S.p.A.
   Via BRUNO BUOZZI, 2 - 20090 VIMODRONE (Milano) –
8. BIOPHARMA S.r.l.
   Via DELLE GERBERE, 20/22 - 00400 SANTA PALOMBA – POMEZIA - (Roma) –
9. BSP PHARMACEUTICALS S.r.l.
   Via APPIA KM 65,561 – 04013 LATINA
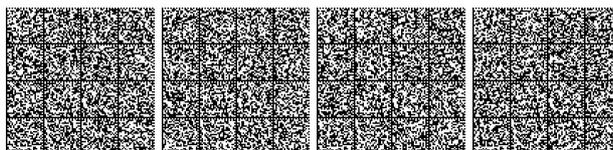
10. C.O.C. FARMACEUTICI S.p.A.
    Via MODENA, 15 - 40019 S. AGATA BOLOGNESE (Bologna) –

11. CEVA VETEM S.p.A.
    Via LEOPARDI, 2/C – 42025 CAVRIAGO (Reggio Emilia) –

12. CHELAB S.r.l.
    Via RESANA; 25 – 31023 RESANA (Treviso)

13. CHEMICALS LAIF S.r.l.
    Via ROMA, 69 – 36020 CASTEGNERO (Vicenza) –

14. CHEMIFARMA S.p.A.
    Via DON EUGENIO SERVADEI, 16 – 47100 FORLI' (Forlì Cesena)-

15. CICIEFFE S.r.l.
    Via PROVINCIALE , 13 - 24040 FORNOVO SAN GIOVANNI (Bergamo) –

16. DHL SUPPLY CHAIN S.p.A.
    Viale delle INDUSTRIE , 2 – 20090 SETTALA (Milano)

17. D. S. M . CAPUA S.p.A.
    Strada Statale APPIA, 46/48 - 81043 CAPUA (Caserta)-

18. DONINI S.r.l.
    Via ECCE HOMO, 18 – 37054 NOGARA (Verona)-

19. DOX-AL ITALIA S.p.A.
    Via MASCAGNI, 6/A – 20050 SULBIATE (Milano) –

20. ELI LILLY ITALIA S.p.A.
    Via GRAMSCI, 731/733 - 50019 SESTO FIORENTINO (Firenze)-

21. ERREDUE S.p.A.
    Via LEONARDO DA VINCI, 28 – 24062 COSTA VOLPINO (Bergamo) –

22. EURAND S.p.A.
    Via MARTIN LUTHER KING, 13 – 20060 PESSANO CON BORNAGO (Milano)-

23. FACTA FARMACEUTICI S.p.A.
    Nucleo Industriale S. ATTO – 64020 S. NICOLO' A TORDINO (Teramo) –

24. FACTA FARMACEUTICI S.p.A.
    Via LAURENTINA Km, 24,730- 0040 POMEZIA (Roma)

25. FARMILA THEA FARMACEUTICI S.p.A.
    Via E. FERMI, 50 – 20019 SETTIMO MILANESE (Milano) –

26. FARZOO S.r.l.
    Via RUBADELLO,6 – 40136 MEDOLLA (Modena)-

27. FATRO S.p.A.
    Via EMILIA, 285 - 40064 OZZANO EMILA (Bologna)-

28. FATRO S.p.A.
    Via MOLINI EMILI, 2 – 25030 MACLODIO (Brescia)-

29. FIDIA FARMACEUTICI S.p.A.
    Via PONTE DELLA FABBRICA, 3/A - 35031 ABANO TERME (PD) –

30. FILOZOO S.r.l.
    Viale DEL COMMERCIO, 28/30 - 41012 CARPI (Modena) –

31. FRESENIUS KABI ITALIA S.r.l.
    Via CAMAGRE, 41/43 - 37063 ISOLA DELLA SCALA (Verona) –

32. FRIULCHEM S.p.A.
    Via SAN MARCO, 23 -33099 VIVARO (Pordenone)-

33. GUNA S.p.A.
    Via PALMANOVA 69 – 20132- MILANO –

34. HAUPT PHARMA LATINA S.r.l.
    Strada Statale, 156, Km 47, 600 – 04100 BORGO SAN MICHELE –LATINA -

35. HOSPIRA S.p.A.
    Via FOSSE ARDEATINE, 2 - 20060 LISCATE (Milano) –

36. INDUSTRIA ITALIANA INTREGRATORI TREI S.p.A
    Via AFFAROSA, 4 – 42010 RIO SALICETO (Reggio Emilia) –

37. INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.r.l.
    Via CASSIA NORD, 3 – 53014 MONTERONI D'ARBIA (Siena) –

38. INTERVET PRODUCTIONS S.r.l.
    Via NETTUNENSE Km 20,300 - 04011 APRILIA (Latina) –

39. IPRA S.p.A
    Via PASQUASIA ang. GIANGAGLIANO Z.I. DITTAINO – 94100 ASSORO (Enna)-

40. ISTITUTO PROFILATTICO FARMACEUTICO CANDIOLI S.p.A.
    Via ALESSANDRO MANZONI, 2 – 10092 BEINASCO (Torino) –

41. IZO S.p.A.
    Via ALDO BIANCHI, 9 – 25124 BRESCIA –

42. IZO S.p.A.
    Strada Statale 234 per CREMONA Km 28,200 - 27013 CHIGNOLO PO (Pavia) –

43. JANSSEN CILAG S.p.A.
    Via C. JANSSEN, 23 – 04010 BORGO SAN MICHELE (Latina) –

44. LABANALYSIS S.r.l.
    Viale EUROPA, 5 - 27041 CASANOVA LONATI (Pavia) -

45. LABORATORIO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.p.A.
    Via LICINIO, 11 – 22036 ERBA (Como) –

46. LABORATORIO VACCINOGENO PAGNINI S.n.c.
    Via DIAZ, 147/149 – 80052 PORTICI (Napoli) –

47. MASTELLI S.r.l.
    Via BUSSANA VECCHIA, 32 – 18032 SANREMO (Imperia) –

48. MERIAL ITALIA S.p.A.
    Via BAVIERA, 9 - 20124 NOVENTA PADOVANA (Padova) -

49. MONICO S.p.A.
    Via PONTE DI PIETRA, 7 - 30173 MESTRE –VENEZIA-

50. NEW FA.DEM S.r.l.
    Viale FERROVIA DELL0 STATO,1 Zona ASI - 80014 GIUGLIANO (Napoli)-

51. NOVASELECT S.p.A.
    Via ZONA INDUSTRIALE – 85050 TITO SCALO (Potenza) –

52. PANPHARMA S.r.l.
    Z.i. VALLE UFITA s.n.c. – 83040 FLUMERI (Avellino) –

53. PB BELTRACCHINI S.r.l.
Via S. ERASMO , 6 – 20027 RESCALDINA (Milano)-

54. PFIZER ITALIA S.r.l.
Via del COMMERCIO, 25/26 – 63046 MARINO DEL TRONTO (Ascoli Piceno)-

55. PHARMAC ITALIA S.r.l.
Viale UMBRIA, 55/57 – 40065 ROZZANO (Milano) –

56. PIEFFE DEPOSITI S.r.l.
Via FORMELLESE, Km 4,300- 00060 FORMELLO (Roma)

57. RESEARCH TOXICOLOGY CENTRE S.p.A.
Via TITO SPERI, 14 - 00040 POMEZIA (Roma) -

58. SALF LABORATORIO FARMACOLOGICO S.p.A.
Via G. MARCONI, 2 – 24069 CENATE SOTTO (Bergamo) –

59. TECNOZOO s.n.c.
Via PIAVE, 120 - 35017 TORRESELLE DI PIOMBINO DESE (Padova) –

60. TEKNOFARMA S.p.A.
Strada comunale da BERTOLLA all' ABBADIA di STURA, 14 -10156 TORINO-

61. TOSVAR S.r.l.
Via del LAVORO, 10 – 20060 POZZO D'ADDA (Milano) -

62. TUBILUX PHARMA S.p.A.
Via COSTARICA , 20/22 – 00040 POMEZIA (Roma) -

63. UNIONE COMMERCIALE LOMBARDA S.p.A.
Via G. DI VITTORIO, 36 - 25125 BRESCIA –

64. VALPHARMA INTERNATIONAL S.p.A.
Via .G. MORGAGNI, 2 – 61016 PENNABILLI (Pesaro Urbino) –

65. VETEM S.p.A.
Lungomare L. PIRANDELLO, 8 – 92014 PORTO EMPEDOCLE (Agrigento) –

67. WYETH LEDERLE S.p.A.
Via F. GORGONE 6/A z.i. – 95030 CATANIA

10A00735

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Effipro» soluzione spot-on per cani di taglia piccola, media, grande e gigante.

Estratto decreto n. 184 del 28 dicembre 2009

Procedura decentrata n. UK/V/0304/001-004/DC.

Medicinale veterinario EFFIPRO soluzione spot-on per cani di taglia piccola, media, grande e gigante.

Titolare A.I.C.: Virbac con sede in 1ère Avenue - 2065 m - L.I.D. - 06516 Carros (Francia).

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Officina Virbac con sede in 1ère Avenue - 2065 m - L.I.D. - 06516 Carros (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. :

Effipro 67 mg spot-on per cani di taglia piccola:

scatola da 4 pipette - A.I.C. numero 104070014;

scatola da 24 pipette - A.I.C. numero 104070026;

Effipro 134 mg spot-on per cani di taglia media:

scatola da 4 pipette - A.I.C. numero 104070038;

scatola da 24 pipette - A.I.C. numero 104070040;

Effipro 268 mg spot-on per cani di taglia grande:

scatola da 4 pipette - A.I.C. numero 104070053;

scatola da 24 pipette - A.I.C. numero 104071065;

Effipro 402 mg spot-on per cani di taglia gigante:

scatola da 4 pipette - A.I.C. numero 104070077;

scatola da 24 pipette - A.I.C. numero 104070089.

Composizione: ogni ml di prodotto contiene: principio attivo: fipronil 100 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: Per il trattamento delle infestazioni da pulci (Ctenocephalides spp.) e zecche (Dermacentor reticulatus). Il prodotto può essere utilizzato come parte del trattamento strategico per il controllo della dermatite allergica da pulci (DAP) quando questa sia stata preventivamente diagnosticata dal medico veterinario.

Validità: del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: 18 mesi.

Regime di dispensazione.

La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta a ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: Il presente decreto ha efficacia immediata.

10A00731

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Noromectin Drench».

Estratto provvedimento n. 253 del 22 dicembre 2009

Procedura di mutuo riconoscimento n. IE/V/0111/001/II/003

Specialità medicinale per uso veterinario NOROMECTIN DRENCH soluzione orale per ovini, nelle confezioni:

flacone da 1 litro - A.I.C. n. 103301014;

flacone da 2,5 litri - A.I.C. n. 103301026;

flacone da 5 litri - A.I.C. n. 103301038;

2 flaconi da 5 litri - A.I.C. n. 103301040;

contenitore a zainetto da 2,5 litri - A.I.C. n. 103301053;

contenitore a zainetto da 5 litri - A.I.C. n. 103301065;

contenitore a zainetto da 2 recipienti da 5 litri - A.I.C. n. 103301077.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Ltd. con sede in Station Works, Camlough Road – Newry, Co Down, BT35 6JP – Irlanda del Nord, rappresentata in Italia dalla società Ascor Chimici S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Bertinoro (Forlì-Cesena) – via Piana, 265 – codice fiscale n. 00136770401.

Oggetto: variazione tipo II: adeguamento stampati.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, adeguati al QRD format.

Si fa presente altresì che, al punto 4.11 del sommario delle caratteristiche del prodotto – «Tempo di attesa» – deve essere inserita la seguente frase: «Non usare in pecore in asciutta nei 60 giorni precedenti il parto».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

10A00733

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Neopridimet orale».

Estratto provvedimento n. 254 del 28 dicembre 2009

Specialità medicinale NEOPRIDIMET ORALE nelle confezioni:

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103546014;

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 103546026.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A. – via Emilia n. 285 – 40064 Ozzano Emilia (Bologna) codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto del provvedimento: nuova confezione.

È autorizzata per la specialità medicinale indicata in oggetto, la seguente nuova confezione: sacco da 25 Kg - A.I.C. n. 103546038.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A00734

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dolpac» compresse per cani di taglia media.

Estratto provvedimento n. 257 del 28 dicembre 2009

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0183/002/IA/006.

Medicinale per uso veterinario DOLPAC compresse per cani di taglia media:

scatola con 1 blister da 3 compresse - A.I.C. numero 103967042;

scatola con 6 blister da 3 compresse - A.I.C. numero 103967055;

scatola con 10 blister da 3 compresse - A.I.C. numero 103967067;

scatola con 20 blister da 3 compresse - A.I.C. numero 103967079.

Titolare A.I.C.: Vetoquinol con sede in Magny-Vernois F-70200 Lure (Francia).

Oggetto del provvedimento: Richiesta nuova confezione.

Si autorizza l'immissione in commercio della seguente nuova confezione:

scatola con 1 blister da 6 compresse - A.I.C. numero 103967129.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana .

10A00732

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Optimmune»

Estratto provvedimento n. 256 del 28 dicembre 2009

Specialità medicinale per uso veterinario OPTIMMUNE, nella confezione: 1 tubo da 3,5 g - A.I.C. n. 102159011.

Titolare A.I.C.: Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano) - Via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due - Palazzo Borromini - codice fiscale n. 01148870155.

Variazione tipo II: aggiunta di un sito di produzione per tutto il processo produttivo del prodotto finito compreso il rilascio dei lotti.

Variazione tipo II: modifica della composizione qualitativa del confezionamento primario.

Variazione tipo I B: modifica delle dimensioni del contenitore.

È autorizzata la variazione Tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'aggiunta di un nuovo sito produttivo in cui si effettueranno tutte le fasi del processo produttivo compreso il rilascio dei lotti del prodotto finito in aggiunta al sito attualmente autorizzato e, precisamente: Schering-Plough Sante Animale - La Grindoliere, Zone Artisanale - 49500 Segrè (Francia) in aggiunta al sito attualmente autorizzato Schering-Plough labo n.V. – Segrè (Francia).

Si autorizzano altresì le seguenti modifiche del confezionamento primario:

variazione tipo II: modifica del grado di resina HDPE (polietilene ad alta densità) usata nella produzione del tappo e della cannulla impiegati per il confezionamento primario del prodotto finito.

variazione tipo IB: modifica della dimensione del tubo disteso la cui lunghezza passerà da 77 mm, attualmente autorizzati, ad 80 mm.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A00730
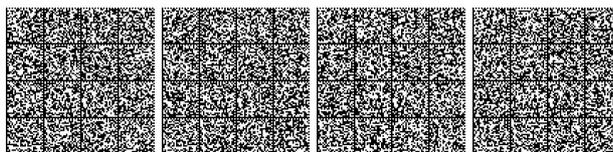
RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 16 dicembre 2009 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Monitoraggio e certificazione relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2009 delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 8 del 12 gennaio 2010).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, l'Allegato B riportato a pag. 25, viene completamente sostituito dal seguente:

« Allegato B

Patto di stabilità interno 2009 - Art. 77-ter, comma 13, del D.L. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2009

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2010

REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA ______________________

VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2009;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2009 trasmesse da questo Ente al sito web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di euro

	SPESE FINALI	Pagamenti 2009 (Competenza+Residui)	Impegni 2009
SCorN	SPESE CORRENTI NETTE		
SCapN	SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE		
R SF 09	RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI (SCorN+SCapN)		
OR SF 09	OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI		
D S 09	DIFFERENZA TRA RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI E OBIETTIVO (R SF 09 - OR SF 09)		

Sulla base delle predette risultanze si certifica che :

- ☐ il patto di stabilità interno per l'anno 2009 è stato rispettato
- ☐ il patto di stabilità interno per l'anno 2009 non è stato rispettato

LUOGO DATA

IL PRESIDENTE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ».

10A00795

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUC-019) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
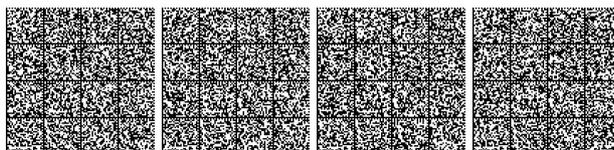
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.